



# **Le START-UP INNOVATIVE: requisiti e iscrizione nel Registro delle Imprese.**

Genova, 13 luglio 2021

Marco Razeto - Sergio Mercati



Con la sez. IX (artt. 25-32), recante la denominazione *"Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative"*, del 2° decreto sulla Crescita, il **D.L. 18/10/2012, n. 179**, convertito con modifiche nella **L. 17/12/2012, n. 221**, sono state introdotte, con le parole dello stesso decreto, una serie di **disposizioni *"dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese di start up innovative"***. Si tratta di norme che tendono a ***"contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema (normativo) **maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero"***** (art. 25, 1° co. D.L. 179/2012).

**Non si tratta di un nuovo modello societario né di un nuovo modello organizzativo per l'esercizio dell'impresa** quanto, piuttosto, dell'affiancamento, ai tipi di società già regolati nel Codice civile, di una serie di ulteriori norme, attinenti le diverse discipline settoriali (dal diritto societario al diritto del mercato dei capitali, dal diritto del lavoro a quello fallimentare e tributario), tese ad agevolare lo sviluppo di quelle società che si propongono di realizzare prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.

## La nozione di start-up innovativa (2).



Nella premessa alla **Relazione presentata al Parlamento il 1° marzo 2014** dal Ministro dello Sviluppo Economico sullo *"Stato di attuazione delle normative a sostegno dell'ecosistema delle startup innovative"*

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Relazione\\_Ministro\\_policy\\_startup-ver\\_10\\_marzo.PDF](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Relazione_Ministro_policy_startup-ver_10_marzo.PDF) si segnalava come *«nelle economie moderne la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca scientifica ed un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze è una condizione necessaria per la competitività dell'intero sistema Paese. ...*

*Sono la chiarezza degli adempimenti fiscali, l'agilità delle procedure burocratiche, la flessibilità e densità del mercato del lavoro, gli effetti diffusivi del sapere, una giustizia funzionante che non stigmatizza chi <<fallisce>> e la possibilità di reperire capitali di rischio a determinare la reputazione di un sistema-Paese. ...*

*Un Paese ospitale per le aziende innovative, nazionali e non, ha maggiori possibilità di attrarre capitale finanziario e umano dall'estero, incrementando il proprio livello di competitività e attrattività sui mercati internazionali».*



## La nozione di start-up innovativa (3).



Nella **Relazione ministeriale** di illustrazione del d.d.l. di conversione del D.L. n. 179/2012 il complesso delle norme proposte veniva definito come *«un **corpus normativo organico** volto a disciplinare gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up»* innovativa quale impresa fortemente ancorata all'innovazione tecnologica, alla ricerca, allo sviluppo, nonché allo sfruttamento di privative e all'utilizzo di personale altamente qualificato.

Nell'intento di creare un «**ecosistema**» favorevole alle imprese innovative, si sono perciò introdotte una serie di disposizioni che, ancorché attinenti a diversi e distinti profili, condividono il comune obiettivo di incentivare la nascita e lo sviluppo di quelle imprese che esercitino attività tecnologicamente innovative e che si declinano in **una serie di esenzioni** dal diritto – di volta in volta, societario, fiscale, laburistico – volte a favorire la provvista di mezzi propri e di risorse esterne, a ridurre i costi del lavoro dipendente e gli oneri fiscali, nonché a «esorcizzare» la prospettiva del fallimento, endemicamente insopprimibili per attività a così forte contenuto innovativo e a così elevato rischio imprenditoriale (Paolo Benazzo: «*La s.r.l. start-up innovativa*», NLCC, 1-2014, p. 101).

Con le norme di cui al D.L. n. 179/2012 sono state disposte **una serie di esenzioni dal diritto comune** intese:

- a favorire la raccolta di capitale,
- a "diluire" nel tempo i rischi dell'indebitamento,
- a ridurre i costi soprattutto del lavoro dipendente e tributari,
- a incentivare l'assunzione di risorse umane qualificate, con notevole grado di flessibilità,
- a favorire la fidelizzazione sia delle risorse umane che del management.

**Anche se riferite a materie diverse, comune a tutte le disposizioni è il profilo teleologico dell'incentivazione di nuove iniziative imprenditoriali aventi uno spiccato carattere innovativo.** In breve *"si mira a raggiungere un sistema ottimale di regole che sostenga, in tutti gli ambiti, la nascita e la crescita delle start up"* (Circ. Assonime n. 11/2013).

E proprio perché funzionali alla promozione della "nascita e dello sviluppo" di nuove iniziative, **le esenzioni sopraindicate sono a termine** (5 anni a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 33/2015).



## Le premesse comunitarie ...

Alla base del decreto sulle start-up vi è stato innanzitutto il **Regolamento CE n. 800/2008 del 6/8/2008 della Commissione Europea** con il quale sono state indicate come compatibili con il mercato comune alcune categorie di aiuti **ed in particolare l'art. 35** titolato **"Aiuti a nuove imprese innovative"**, in base al quale *"gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, par. 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, par. 3 purché ... il beneficiario (sia) **una piccola impresa esistente da meno di sei anni** al momento della concessione dell'aiuto; **i costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentino almeno il 15 %** del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella **revisione contabile del suo periodo fiscale corrente**, quale certificato da un revisore dei conti esterno ..."*.



## Dalla task force istituita dal Mi.S.E. al D.L. 179/2012.



A livello comunitario, nell'ambito della strategia per la crescita Europa 2020 **due** delle sei **raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea del 10/07/2012**, due (la n. 3 e la n. 6) incoraggiavano l'Italia ad adottare, tra le diverse misure, anche politiche di incentivazione per l'avvio di start-up, quale strumento di lotta alla disoccupazione giovanile e l'approvazione di provvedimenti tesi a rendere meno difficoltoso l'accesso al credito per le imprese che investono nell'innovazione.

Anche a seguito di tale sollecitazione, il Mi.S.E. nell'aprile 2012 istituì una task force, composta da 12 esponenti del mondo accademico, della comunicazione, dell'impresa, della finanza e del Terzo Settore coordinati da Alessandro Fusacchia che il 13 settembre 2012 rese pubblico il Rapporto "***Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall'innovazione, dalla nuova impresa***" che ha rappresentato la principale fonte di ispirazione e di proposte per la predisposizione del pacchetto normativo sulle start up.

In particolare, nel rapporto erano contenute alcune proposte ispirate dalle migliori esperienze internazionali (Stati Uniti, Germania, Svizzera, Cile, Israele), volte ad incentivare la creazione di un ecosistema teso a favorire la nascita di nuova imprenditorialità.



# I riferimenti normativi (1/2).



- **Art. 25-32 D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure per la crescita del Paese (c.d. Decreto crescita bis)" conv. L. 17/12/2012, n. 221**
- D.M. 21 febbraio 2013 "Requisiti incubatori di start-up innovative"
- Decreto 26 aprile 2013 "Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati"
- Regolamento CONSOB (Comm. naz. per le società e la Borsa) 26 giugno 2013 in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"
- **Art. 9, co. 16 D.L. 28 giugno 2013 n. 76 «c.d. Decreto lavoro» conv. L. 9 agosto 2013, n. 99 che ha eliminato e resi meno stringenti alcuni requisiti in modo da ampliare il numero delle imprese iscrivibili**
- Decreto 8 agosto 2013 "Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato"
- Decreto 31 gennaio 2014 "Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle start-up innovative"
- **D.L. 83/2014 (c.d. «Decreto cultura e turismo») convertito nella L. 106/2014 che ha introdotto la start up turismo**
- **Art. 4 del D.L. 3/2015 convertito nella L. 24 marzo 2015, n. 33 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" ("Investment Compact") che ha ulteriormente modificato la disciplina della start up innovativa consentendone la costituzione anche mediante firma digitale ed elevandone la durata fino a 60 mesi, oltre che introdurre la figura della PMI innovativa**
- **D.L. 135/2018 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la P.A.» (c.d. «Decreto Semplificazioni») convertito nella L. 12/2019 che ha modificato il sistema pubblicitario e la tempistica per l'aggiornamento dei dati abrogando i due adempimenti semestrali inizialmente previsti dall'art. 25, 14° co. del D.L. 179/2012 e attribuendo valore legale alla piattaforma informatica startup.registroimprese.it**



- Decreto 26 aprile 2013 – Accesso gratuito al Fondo di Garanzia.
- Decreto 30 gennaio 2014 – Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative.
- **Decreto 17 febbraio 2016 – Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start up innovative.**
- **Decreto Direttoriale 1° luglio 2016.**
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 – Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative. Modalità di attuazione.
- **Decreto ministeriale 28 ottobre 2016 – Approvazione del modello per le modifiche di atto e statuto delle start up innovative costituite online.**
- Regolamento Consob sull'equity crowdfunding (testo in vigore dal 3 gennaio 2018).
- Decreto ministeriale 7 maggio 2019 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start up innovative.
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»).
- Decreto ministeriale 28 dicembre 2020 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start up innovative e in PMI innovative.

## Il DL n. 50 del 2017 e il D. Lgs. n. 129 del 2017: le Srl PMI.

L'art. 1, 7° co. della L. 232/2016 (c.d. legge di Bilancio 2017), modificando gli artt. 1, co. 5° novies e 50 quinquies T.U.F. ha esteso (almeno sulla carta) la possibilità di accedere al crowdfunding a tutte le PMI (comprese quelle in forma di SRL) indipendentemente dall'innovatività dell'oggetto sociale ma lo ha fatto con un difetto di coordinamento concernente l'ambito di applicazione dell'art. 100 ter T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998).

Al difetto di coordinamento ha posto successivamente rimedio il **D.L. 50/2017** recante «*Disposizioni urgenti in materia finanziaria ...*» (c.d. Manovra correttiva) convertito dalla L. 96/2017 **con l'art. 57, 1° co.** rubricato «*Attrazione per gli investimenti*» che ha modificato i commi 2, 5 e 6 dell'art. 26 del DL 179/2012 **sostituendo all'espressione start up innovativa l'acronimo «P.M.I.»**. Con il D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, il legislatore ha esteso a tutte le S.r.l. in forma di PMI le deroghe opzionali e permanenti già previste per le start-up innovative, sostanzialmente riscrivendo la disciplina delle S.R.L.

**L'art. 4, 3° co. del D.L. 129/2017 aggiungendo il co. 1 bis all'art. 100 ter del T.U.F.** ha poi esteso a tutte le SRL qualificabili come PMI il regime di gestione accentrata e dematerializzata di sottoscrizione e alienazione delle quote originariamente previsto per le sole SRL start up innovative e PMI innovative. Agli effetti dell'applicabilità delle deroghe al diritto comune previste nell'art. 26, commi 2,3, 5 e 6 del DL 179/2012 **è qualificabile come PMI la SRL** che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei seguenti tre criteri: **1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio <250; 2) tot. dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni €; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni €**. In sostanza, per le PMI in forma di S.R.L., per effetto della sommatoria degli interventi legislativi sopra ricordati, sono caduti i principi essenziali in tema di società a responsabilità limitata già predisposti dalla riforma del diritto societario del 2003: il principio di proporzionalità tra voto e partecipazione, di cui all'articolo 2479, co.5, c.c.; il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, ex articolo 2474 c.c.; infine, con la modifica dell'articolo 100-ter T.U.F., è venuto meno il divieto di offerta al pubblico delle partecipazioni, di cui all'articolo 2468, co.1, c.c. ed è stato esteso il regime facoltativo, e alternativo rispetto all'ordinaria disciplina dell'art. 2470 c.c., di circolazione dematerializzata delle partecipazioni attraverso i portali per la raccolta di capitali.

# Le start up costituite senza l'intervento notarile (1/4).



Il **Consiglio di Stato (Sezione sesta) con la Sentenza del 4 marzo 2021 n. 2643/2021** ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, riformando in tal modo la precedente sentenza del n. 10004/2017 con la quale il TAR per il Lazio aveva ritenuto legittima la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start-up innovative in modalità esclusivamente informatica, senza l'intervento del notaio.

Pertanto a **seguito della pubblicazione in data 29 marzo 2021 della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021**, tutti i servizi di assistenza alla redazione degli atti standardizzati costitutivi o modificativi di SRL start up innovative e tutti i relativi servizi di iscrizione nel Registro delle Imprese sono sospesi a tempo indeterminato.

Ciò in quanto il Consiglio di Stato ha annullato il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/02/2016 e il Decreto Direttoriale 1° luglio 2016** che dettavano le regole sul modello standard e disciplinavano le verifiche di competenza degli uffici del Registro delle Imprese su tali atti, firmati digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale".

Per il Consiglio di Stato la Start-up innovativa costituita senza notaio è di fatto «priva di controllo di legalità». Il Conservatore del Registro imprese, in base all'attuale dettato normativo (D.P.R. n. 581/1995), conduce, infatti, solo «verifiche formali» all'atto della iscrizione al Registro delle imprese.

Tutto ciò, però, finisce per rendere **illegittimo il D.M. del 17 febbraio 2016**, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l'assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee.

## Le start up costituite senza l'intervento notarile (2/4).



Oggetto del contendere è sostanzialmente l'art. 1, co. 2, del **D.M. 17 febbraio 2016**, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed avente ad oggetto le *“modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”*, che stabilisce che *“l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono **redatti in modalità esclusivamente informatica** e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del CAD”*.

A tale decreto, il MiSE aveva poi dato seguito adottando, con **Decreto Direttoriale 1 luglio 2016** e relativi allegati, le *“specifiche tecniche per la redazione informatica dell'atto costitutivo e del relativo statuto e sono dettate le istruzioni agli uffici per l'iscrizione degli atti così formati in sezione ordinaria del registro delle imprese”* ed emanando la **Circolare n. 3691/C del 1 luglio 2016**, adottata dalla medesima Direzione Generale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con **ricorso notificato in data 4 maggio 2016**, aveva fatto ricorso al TAR per il Lazio chiedendo l'annullamento del predetto D.M. 17 febbraio 2016.

Poi, il Notariato, oltre al decreto, aveva impugnato anche la circolare attuativa, recante *«l'approvazione del modello per le modifiche delle startup innovative»*.

Ricorso sostanzialmente respinto dal **TAR per il Lazio con la sentenza del 2 ottobre 2017 n. 10004**. Avverso tale pronuncia il CNN ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato il quadro normativo entro il quale si colloca la controversia, ha rilevato criticità “bocciando” di fatto il citato D.M. 17 febbraio 2016 **almeno in due parti** e cioè nella parte recante le **modalità di redazione degli atti costitutivi delle startup** e nella parte in cui **vengono ampliati i poteri di controllo del Registro imprese**, prevedendo che quest'ultimo verifichi *«la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale»*, oltre che *«la riferibilità astratta del contratto»* (ex art. 25 del dl 179/2012, modificato dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015), in netta violazione delle direttive europee (art. 11, Dir. 2009/101/CE e art. 10, Dir. 2017/1132/UE), dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995.



## Le start up costituite senza l'intervento notarile (3/4).



Dunque **a partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore**, le start-up italiane non possono più costituirsi gratuitamente online ma devono obbligatoriamente ricorrere all'atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio.

La **massima n. 197 della Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano emanata in data 27 aprile 2021** sostiene che le modifiche statutarie deliberate da SPA o SRL iscritte nel Registro delle Imprese pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all'art. 2332 c.c. sono legittime e omologabili, non essendovi in linea di principio, ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie stesse con la sussistenza del vizio della nullità.

Per il Notariato milanese *«pare del tutto idonea, come <<eliminazione della causa di nullità>> derivante dalla mancanza della forma dell'atto pubblico in sede di costituzione»*, la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria approva integralmente il testo vigente dello statuto, assoggettandolo così al controllo di legittimità del Notaio chiamato a redigere il relativo verbale per poi iscriverlo nel registro delle Imprese.

La questione potrebbe riguardare circa 700 delle 10.649 start up innovative costituite ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 febbraio 2016, ossia attraverso un atto sottoscritto digitalmente ai sensi del C.A.D. senza atto pubblico.

## Le start up costituite senza l'intervento notarile (4/4).



**Sent. TAR Lazio 10004 del 2 ottobre 2017:** come già ricordato aveva ritenuto legittima la costituzione di una start up innovativa con modello standard informatico rigettando il ricorso del CNN, ma aveva sposato le tesi dei ricorrenti riguardo alla previsione dell'art. 4 del DL 3/2015 che in caso di *«cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale»* la società mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria. Per il TAR tale disposizione deve ritenersi legittima solo nel caso in cui la start up sia stata costituita per atto pubblico. Pertanto dovrebbe ritenersi illegittimo l'art. 4, co. 1 del DM 17 febbraio 2016 nella parte in cui prevede il passaggio alla sezione ordinaria *«senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto»*, occorrendo invece una modifica o ripetizione dell'atto al fine della permanenza della società nella sezione ordinaria.

**Sent. Consiglio di Stato – Sez. Sesta 2643/2021** nell'annullare la Sent. TAR Lazio 10004 del 2/10/2017 e il DM MiSE 17 febbraio 2016 ha sostenuto che il potere esercitato dal MiSE attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell'ordinamento ovvero non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsto dalle norme di fonte primaria. Il DM del MiSE per il CdS *«lungi da limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal legislatore si è spinto marcatamente oltre, finendo per porsi in contrasto con la fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti»*.










- Vers. 8 del luglio 2019 della guida redatta dalle C.C.I.A.A. con il coordinamento del Mi.S.E.: *"La start-up innovativa. Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari"*  
[http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida\\_Startup\\_Innovativa.pdf](http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf)
- Il sito Internet <http://startup.registroimprese.it>
- Il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative>)
- PRASSI AMMINISTRATIVA (vedi oltre)





Il MiSE da ultimo con la **circolare n. 3724/C del 19/06/2020** ha predisposto una sistematizzazione dei pareri e delle circolari riportandole in una Guida sintetica, dove tali atti sono organizzati e catalogati per macroargomento e in tale ambito in ordine cronologico decrescente.
















## REQUISITI

-  [Parere del 4 settembre 2017 \(prot. n. 356567\) - Conferma del mantenimento dei requisiti](#)
-  [Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale](#)
-  [Parere del 20 maggio 2016 \(prot. n. 141363\) - Requisiti per la creazione di una startup innovativa nel settore del commercio](#)
-  [Parere del 25 gennaio 2016 \(prot. 17070\) - Bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento requisiti startup innovativa](#)
-  [Parere del 3 novembre 2015 \(prot. 222631\) - Mutazione dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lett. b\) del D.L. 179/2012, durante l'iscrizione in sezione speciale](#)
-  [Parere del 11 settembre 2015 \(prot. 161868\) - Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società startup innovative](#)
-  [Parere del 4 settembre 2015 \(prot. 155486\) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi](#)
-  [Parere del 3 settembre 2015 \(prot. 155175\) - Requisito dei costi in attività di R&S, immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio](#)
-  [Parere 31 maggio 2015 \(prot. 80747\) - Registro delle imprese: controllo sui requisiti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale](#)



# I riferimenti operativi (3/3).



	 Circolare n. 3672 /C del 29 agosto 2014 - Misure di semplificazione per la conferma del possesso dei requisiti presso la sezione speciale del Registro delle imprese delle startup e degli incubatori certificati
	 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147538) - Registro delle imprese: disciplina della startup d'impresa e collaboratori a qualsiasi titolo
	 Parere dell'8 ottobre 2013 (prot. 164029) - Registro delle imprese: quesito su startup innovative su fusione, scissione o cessione d'azienda o ramo d'azienda
<b>BREVETTI E PRIVATIVA INDUSTRIALE</b>	 Parere del 2 ottobre 2018 (prot. 348960) - Riutilizzabilità del medesimo requisito della privativa industriale
	 Parere del 2 gennaio 2018 - Requisito delle privative industriali
	 Parere del 21 aprile 2016 (Prot. 111865) - Brevetto e modello di utilità
	 Parere 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi
	 Parere del 29 ottobre 2015 (Prot. 218430) - Requisito relativo ai diritti su privativa industriale
	 Parere del 29 ottobre 2015 (Prot. 218415) - Diritti di privativa industriale relativa a programmi software
	 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147534) - Registro delle imprese: disciplina della startup d'impresa
<b>SPESE IN R&amp;S</b>	 Parere del 29 dicembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo
	 Parere del 4 settembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo
	 Parere del 14 febbraio 2017 (prot. 50195) - Requisito della percentuale ricerca e sviluppo
	 Parere del 17 novembre 2016 (prot. 361851) - Requisito della ricerca e sviluppo
	 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio

La disciplina delle start up innovative si caratterizza per una serie di deroghe alle norme codicistiche in tema di:

### **Riduzione del capitale sociale per perdite:**

- perdite superiori a  $\frac{1}{3}$  del capitale: l'art. 26 co. 1 del DL 179/2012, in deroga agli artt. 2446 e 2482 bis c.c., posticipa il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di  $\frac{1}{3}$  al 2° esercizio successivo a quello in cui le perdite si sono manifestare;
- capitale ridotto al di sotto del minimo legale: l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.

### **Creazione di categorie di quote, offerta al pubblico di quote e operazioni sulle proprie partecipazioni:**

- in deroga all'art. 2468 c.c. la start up innovativa può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso piattaforme on-line;
- il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni di cui all'art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo<sub>18</sub> amministrativo.

Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 179/2012 *"la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II dalla legge n. 3/2012"*.

Le start up innovative sono sottratte alle procedure concorsuali ordinarie di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, con l'eccezione dei procedimenti di **composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012** (c.d. «*fail fast*» = «fallire velocemente»).

L'accesso a tale procedura è stato confermato anche dal **D. Lgs. 14/2019** recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII). Tale disciplina di favore non opera nel caso di perdita dei requisiti da parte della start up innovativa prima del decorso dei 5 anni dalla data di costituzione.

Giurisprudenza in materia:

- **Trib. Udine 18/01/2018 e 22/05/2018:** ha affermato la possibilità in sede prefallimentare di accertare la sussistenza dei requisiti *ex lege* per la qualifica di start up innovativa ai fini dell'assoggettabilità o meno della società al fallimento;
- **App. Bologna 24/10/2018:** la perdita del beneficio dell'esenzione dalle procedure concorsuali non vien meno con la cancellazione dal Registro delle Imprese;
- **Trib. Genova 3/11/2019:** la start up innovativa può accedere al sovraindebitamento solo se instaura la procedura prima dello spirare del quinquennio **e il termine (quinquennale) di esenzione dal fallimento decorre dalla data di costituzione della società** e non da quella di iscrizione nella specifica sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di start up innovative è necessario il possesso di specifici requisiti obbligatori cumulativi e alternativi.

Determinati **requisiti obbligatori cumulativi** riguardanti:

- a) il possesso di una determinata forma giuridica;
- b) il requisito territoriale (ubicazione della sede);
- c) il requisito temporale (data di costituzione);
- d) un requisito dimensionale dato da un limite del valore della produzione;
- e) un requisito patrimoniale circa la politica di distribuzione degli utili;
- f) un determinato oggetto sociale;
- g) il divieto di costituirsi attraverso operazioni straordinarie.

**Almeno uno fra i seguenti tre requisiti obbligatori alternativi:**

- 1) in materia di spese per ricerca e sviluppo;
- 2) in materia di impiego di personale altamente qualificato;
- 3) e in materia di privativa industriale.

*"... L'impresa start-up innovativa ... è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ..."*

- **S.R.L.**
- **S.P.A.**
- **S.A.P.A.**
- **COOP**

La versione originaria prima delle modifiche apportate dal DL 3/2015 prevedeva *"... L'impresa start-up innovativa ... è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 22/12/1986, n.917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ..."*.

## ➤ **SOCIETA' EUROPEA**

La società europea è una forma di società disciplinata dal Regolamento europeo 8/10/2001, n. 2157/2001 che può essere costituita sul territorio dell'Unione Europea e che, anziché essere sottoposta a normative statali differenti, funziona sulla base di uno specifico regime di costituzione e di gestione unico a livello comunitario, così come la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.

Precluse all'iscrizione come start-up innovative sono le sole società di persone (s.n.c. e s.a.s.), **mentre non vi sono limitazione soggettive, per natura e numero di soci**; nel caso delle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. non operano neppure minimi legali di capitalizzazione iniziale.

L'art. 9, co. 16, lett. a) del D.L. n. 76/2013 conv. dalla L. n. 99/2013 ha abrogato l'originaria disposizione che imponeva che i soci fossero persone fisiche e che detenessero – al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi – la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto.

Con riferimento alla forma giuridica della s.r.l. occorre tener presente che, in assenza di qualsivoglia limitazione al capitale delle start-up innovative, **anche le «s.r.l. semplificate» (s.r.l.s.)**, non costituendo un tipo autonomo, ma un «sotto tipo» della s.r.l. (Massima R.A.4 del Comitato Notarile del Triveneto; Circ. Assonime n. 29 del 30/10/2012), in presenza dei vari requisiti qualificanti, possono usufruire dei benefici riconosciute alle start-up innovative. Come noto in questo caso l'atto costitutivo (comprensivo delle norme di funzionamento) deve essere redatto per atto pubblico **in conformità al modello standard tipizzato** approvato con il **Decreto del Min. della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012**. Ai sensi dell'art. 2463-bis, 2° co., n. 3) c.c. il capitale sociale, conferito necessariamente in denaro, può essere ricompreso tra un **minimo di 1 euro e un massimo di 9.999,99 euro**.

## La forma giuridica (3): le start-up innovative a responsabilità limitata.



Un autorevole commentatore (Marco Cian: «*Le start-up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo*», NLCC, 6-2014, p. 1178) ha scritto: «**Tutti sanno che la disciplina delle start-up innovative, a dispetto del suo ampio perimetro di applicazione, coincidente con quello che racchiude l'area delle società di capitali, cooperative ed europee, è pensata, voluta e costruita fundamentalmente, per quel che ne riguarda la componente di diritto societario, per la società a responsabilità limitata. Non che la disciplina introdotta nel 2012 sia rivolta nella sua interezza al servizio precipuo di questa: le regole speciali di diritto dell'impresa, tributario, del lavoro e dei mercati finanziari sono senza dubbio a tutti gli effetti trasversali ... Ma il cuore delle novità, - nell'ambito societario - è racchiuso nelle disposizioni speciali dedicate alla struttura partecipativa delle s.r.l. (art. 26 D.L. n. 179/2012). Non è forse un caso che la stragrande maggioranza delle start-up ad oggi costituite ... abbia assunto la veste proprio della società a responsabilità limitata. Anche ad una prima, sommaria ricognizione, l'obiettivo del pacchetto regolamentare appare quello di dotare la **start-up a r.l.** dell'attitudine a confezionare detta struttura attivando meccanismi e secondo logiche ... tipiche della s.p.a. ... La possibilità di articolare i rapporti societari in quote suddivise per categoria, alla stregua di quanto dispone l'art. 2348 c.c., di dosare, tra le categorie stesse, non solo i diritti patrimoniali, ma anche quello di voto, dando vita a partecipazioni ... inoffensive per i soci di controllo, la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie anche per la via dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi, sul modello di quanto prevede l'art. 2346, ult. co. c.c., si spiegano facilmente in quest'ottica. E' conseguente collocare la nuova disciplina sulle start-up nel solco della **tendenza legislativa tesa a favorire il ricorso al modello a responsabilità limitata** propria di altre riforme di questi ultimi anni».**

Anche Elena Fregonara: «*La start-up innovativa*», Milano, 2013, p. 31 individua «*nella s.r.l. il modello societario di elezione per la costituzione di start-up innovative*».



La maggioranza delle startup innovative ha scelto di costituirsi come **società a responsabilità limitata (s.r.l.)**. Al 31 dicembre 2019, sulle **10.893 startup**, risultavano essere **9.705** (quasi il **90%**) quelle iscritte in sezione speciale che hanno optato per tale forma giuridica (**TABELLA 10**).

**TABELLA 10: Forme giuridiche delle startup innovative iscritte alla sezione speciale al dicembre 2019**

Stato dell'impresa	n° imprese	% del totale
Società a responsabilità limitata	9.705	89,1%
Società a responsabilità limitata semplificata	937	8,6%
Società cooperativa	121	1,1%
Società per azioni	92	0,8%
Società a responsabilità limitata con unico socio	18	0,2%
Società consortile a responsabilità limitata	10	0,1%
Società costituita in base a leggi di altro stato	8	0,1%
Società europea	1	0,0%
Gruppo europeo di interesse economico	1	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>10.893</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere



# Il requisito territoriale: la sede.



La start-up innovativa ai sensi del 2° co. lett. c) dell'art. 25 della L. 221/2012 come riformulato dal D.L. 3/2015 deve essere «**residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia**».

Il **MiSE con la circ. n. 3696/C prot. 51136 del 14 febbraio 2017** ha chiarito che il riferimento alla nozione di <<sede produttiva>> consente di ricomprendere sia le sedi secondarie sia le unità locali.

Scrivono il MiSE: «Invero la disciplina sulle startup utilizza una terminologia neutra che, almeno per le "sedi produttive", può rientrare tanto nella ipotesi della sede secondaria quanto in quella di unità locale di impresa "estera". Più complesso è il concetto di "filiale", che trova però puntuale riscontro nella direttiva 89/666/CE, cd. "XI direttiva", che, tra i considerando, rileva che *"la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro"* e che *"l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale; ...* Tramite il B.R.I.S. (business registers interconnection system) sarà possibile, per gli uffici (RI), risalire, dalla succursale, alla cd. casa madre, rilevando per la medesima gli elementi necessari richiesti dall'art. 25 del DL 179/2012. Per ciò che attiene infine ai tipi societari dei Paesi UE e SEE, e quindi per quanto attiene alla coerenza con l'impianto dell'art. 25, comma 2, sopra descritto, oltre che rinviare ai siti unionali, sarà sufficiente la verifica dell'articolo 1 della direttiva 101/2009/CE e prossimamente, la tabella FORME delle specifiche tecniche approvate da questo Ministero».

In origine la norma richiedeva che la società avesse la «*sede principale dei propri affari e interessi in Italia*» per certi versi sovrapponendosi alla nozione di residenza contenuta nell'art. 73 TUIR, norma già espressamente richiamata tra i «prerequisiti».

Come noto, in base all'art. 73, 3° co. del T.U.I.R., una società è considerata residente in Italia, se per maggior parte del periodo d'imposta ha la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I membri attuali dello Spazio economico Europeo sono 29: tre dei quattro paesi aderenti all'[Associazione Europea di Libero Scambio \(AELS\)](#) ([Islanda](#), [Liechtenstein](#) e [Norvegia](#), senza la [Svizzera](#)) e i 26 stati membri dell'[Unione europea](#): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Dubbia la posizione del Regno Unito.

Dal 1° gennaio 2021 a seguito della c.d. «Brexit» non sembrerebbero più sussistere i requisiti per la qualifica di start up innovativa per una società inglese con sede produttiva in Italia.

Ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. f) L. 221/2012 la start up innovativa deve avere, **quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto "valore"** (e non "contenuto") **tecnologico**.

In sede di conversione del D.L. 179/2012 nella L. 221/2012 il legislatore ha significativamente modificato questo requisito in quanto è stata prevista la possibilità che si tratti di **attività prevalente** e non necessariamente esclusiva (Fregonara, 2013, p. 38).

Per Maltoni-Spada «*dal punto di vista della tecnica redazionale dello statuto, ... l'oggetto sociale potrà essere costituito, oltre che dall'attività innovativa, anche da attività proprie di settori maturi, mentre il carattere della prevalenza non potrà essere, ovviamente di natura <<documentale>>, ma dovrà essere misurato sulla base dei risultati economici dell'attività effettivamente svolta (come emerge nitidamente nell'art. 2513 c.c. – dedicato ai «criteri per la definizione della prevalenza» per le cooperative, basandosi sulla c.d. soglia quantitativa del 50% -, allorché, a determinati effetti agevolativi e quindi in una logica affine a quella che anima la disciplina in esame, il legislatore impone la ricorrenza di un requisito di prevalenza dell'attività svolta*».

Per il **MiSE** nel **Parere del 20 maggio 2016 prot. 141363** «l'assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi <<innovazione>> e <<alto valore tecnologico>> indica un **binomio indissolubile** che il legislatore considera condicio sine qua non (nella sua integrità e inalterabilità) per la definizione della fattispecie».

Per **Assonime** – Ass. fra le Società italiane p.a. (**circ. n. 11/2013**, par. 1, pp. 13-14) “**tendenzialmente ogni campo dell’attività economica** può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi **ad alto tasso di innovazione tecnologica**.”

*Non è ammissibile quindi una limitazione a priori dei campi di attività in cui l’impresa start up innovativa può operare, **ivi compresi quelli tecnologicamente maturi**.*

*Non sembra giustificato inoltre che questa indicazione importi una limitazione ai sistemi innovativi applicati alla produzione industriale. La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli”.*

- **Il MISE nel Parere reso alla CCIAA di Cosenza l'8 ottobre 2001** *"Quesito su start-up innovativa esercente attività di commercializzazione"* ha precisato che: ***"L'attività di mera commercializzazione di prodotti innovativi, non qualifica di per sé l'impresa come start up innovativa, a meno che essa non abbia caratteristiche di innovatività e grava sull'imprenditore l'onere di dimostrare che l'attività di commercializzazione assumerà modalità innovative"***.
- **Il MISE nella Nota prot. n. 0169135 del 29 settembre 2014 (indirizzata al dr. F. Panella e alla CCIAA di Reggio Calabria)** *"Quesito in materia di start-up innovative (art. 25 e segg. Del D.L. n. 179/2012)"* ha precisato che: ***"Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione come start up innovativa va indicata l'attività economica innovativa effettivamente intrapresa"***, specificando i tipi di prodotti o servizi che vengono fabbricati e commercializzati.
- ***Non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. e pertanto non è possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione nell'apposita sezione speciale la sola attività di "ricerca e sviluppo"***.
- *Non compete all'ufficio del Registro delle Imprese valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25, 8° co., D.L. 179/2012. Compito dell'ufficio è verificare la corretta compilazione e allegazione di tutti i documenti moduli previsti dalla disciplina in oggetto".*

Il **MISE** nella **Nota prot. n. 6059 del 19 gennaio 2015 (indirizzata a Utente e alla CCIAA di Milano)** avente ad oggetto la «Creazione di una start-up innovativa nel settore del <<civic crowdfunding>>» ha dato risposta positiva alla possibilità di costituire una start-up innovativa nel **settore del <<civic crowdfunding>>**, cioè del crowdfunding (dall'inglese *crowd*, folla e *funding*, finanziamento) o **finanziamento collettivo** (una sorta di microfinanziamento dal basso) non finalizzato alla partecipazione nel capitale di soggetti imprenditoriali ma alla raccolta di fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, ovvero la promozione di donazioni verso i settori del:

- patrimonio artistico
- pubblica istruzione
- ricerca tecno-scientifica
- volontariato
- privati

e ciò anche in considerazione che il progetto di utilizzare uno strumento tipico della new economy (il portale web) per promuovere iniziative di pubblico interesse sembra configurare un innovativo tipo di impresa rivolta al sociale.

**Provvedimento del Giudice del registro di Torino (R.G. 12496/2016 del 10 febbraio 2017):**

**«L'art. 25 del D.L. 179/2012 non assegna all'Uff. RI il potere di compiere controlli extra-formali e ispettivi sull'attività al fine di verificare l'effettivo carattere «innovativo» e «altamente tecnologico» del prodotto e/o servizio ... La disciplina vigente non contempla la presentazione alla CdC ... di un'ampia documentazione tecnica o letteratura scientifica sull'argomento al fine di rappresentare l'innovatività e alto valore tecnologico ... **Motivo per cui l'Ufficio non ha e non può avere a disposizione compiuti elementi istruttori per fare una valutazione di merito.** Quand'anche l'Uff. faccia un'istruttoria praeter legem, richiedendo la dimostrazione dell'effettivo carattere innovativo e altamente tecnologico ..., è dubbio che il RI abbia al proprio interno, le professionalità necessarie ... a compiere un'accurata valutazione dell'enunciazione programmatica contenuta nell'oggetto sociale ... Stabilito che l'autocertificazione è condizione necessaria e normalmente sufficiente all'iscrizione ... in sezione speciale, occorre ... interrogarsi se esistano casi-limite nei quali l'Uff. conserva il potere di rifiutare l'iscrizione ... Al quesito ha dato risposta affermativa il parere 31/5/2015 del MiSE (prot. 80747) rispondendo su un caso, posto dalla CdC di Cosenza, in cui l'iscrizione era stata chiesta per un'attività di <<organizzazione di corsi di formazione e sportivi>>, manifestamente priva di carattere innovativo e altamente tecnologico. ...».**

## **Provvedimento del Giudice del registro di Roma (Decreto R.G. 13912/2017 del 2 aprile 2019):**

«Secondo un condivisibile orientamento manifestato dal Giudice del registro delle imprese di Torino (decr. 10 febbraio 2017), l'Ufficio del registro delle imprese non può rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale ad un'aspirante start-up innovativa, **salvo il caso di manifesta carenza nell'oggetto sociale dei caratteri di innovatività e alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti** ...

Infatti, la verifica di competenza dell'ufficio del registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione della start up in sezione speciale, verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata: l'ufficio medesimo è, poi, legittimato a procedere, soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una **verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale statutario**.

Si trae conferma dell'assenza di un controllo di merito dal co. 12 dell'art. 25 secondo cui: "La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]". Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo (parere 29 settembre 2014 n. 169135) l'automatismo a presentazione della domanda conferma che "la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese", né un'ampia attività istruttoria. In altre parole, non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell'ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative

La giurisprudenza dianzi menzionata, peraltro, ha evidenziato che **possono sussistere casi limite nei quali va riconosciuto che, in caso di totale scostamento del profilo formale** (dichiarazione di possesso dei requisiti) **da quello sostanziale** (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, *per tabulas*), si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. In tali casi, l'ufficio e poi il giudice del registro dovrebbe svolgere **una verifica di coerenza** tra il tipo normativo start up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale, con la precisazione che tale verifica trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell'Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna valutazione di merito».

Il legislatore ha ritenuto opportuno individuare alcune tipologie particolari di attività per le quali sono state previste (o sono in via di individuazione) particolari incentivazioni e per le quali vengono richieste specifiche autocertificazioni in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese:

- **le start-up innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico;**
- **le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS);**
- **le start-up innovative nel settore turistico.**



## Requisiti necessari inerenti la data di costituzione e la genesi della start up.



Per le start up innovative sono previste delle limitazioni circa “l’anzianità” della società ed il divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie e pertanto devono (art. 25, co. 2, L.221/2012):

- a) **essere state costituite e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi**;
- b) **non essersi costituite tramite una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (si vedano le precisazioni del MISE).**

### **N.B.:**

L’art. 9, co. 16 del D.L. 76/2013 conv. nella L. 99/2013 ha abrogato la disposizione che richiedeva ai soci persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e pertanto le start up possono essere ora costituite anche da sole persone giuridiche fin dalla fase di costituzione della società.

Ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. b) della L.221/2012 la start-up innovativa deve **essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi**.

**Il Ministero** nella **Nota 12 agosto 2014 n. 145186** indirizzata alla **CCIAA di Rimini** e dal titolo «*Start-up. Società inattiva anteriormente al 19 dicembre 2012*» ha precisato che «*L'analisi testuale della norma induce a ritenere che **l'unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione***».

## Durata dell'iscrizione (2).



Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301** diretta alle Camere di Commercio, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 38, co. 5 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio") in tema di durata dell'iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative ed agli aspetti fiscali connessi all'iscrizione al Registro delle imprese.

La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al **comma 5**, laddove viene disposta la **proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese** delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che *"ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente"*.

Considerato che la «previsione è stata resa necessaria per l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un **termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale**. Tuttavia, **la norma non dà diritto** alle stesse:

- a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti,**
- b) di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali,** previste dalla legge.

## Divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie (1).



*"Il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi del riconoscimento di start-up deve essere inteso in senso generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di una operazione di riorganizzazione aziendale. In tale ambito sono quindi comprese anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda" (Circ. Ag. Entrate n. 16/E dell'11 giugno 2014).*

A differenza delle operazioni sopra indicate (fusione, scissione, conferimento e cessione d'azienda o ramo d'azienda) **l'operazione di TRASFORMAZIONE non ostacola il riconoscimento della disciplina agevolativa (Nota MISE indirizzata alla CCIAA di Rimini prot. 0164029 dell'8 ottobre 2013, Nota MISE indirizzata alla CCIAA di Verona prot. 6057 del 19 gennaio 2015 e Circ. Ag. Entrate n. 16/E dell'11 giugno 2014).** Per il MISE il conferimento da parte del titolare di una impresa individuale dell'intera azienda avente ad oggetto un'attività innovativa in una s.r.l. unipersonale di cui il conferente sia l'unico socio contempla un'ipotesi di trasformazione "atipica" eterogenea che non rientra tra le ipotesi vietate di cui all'art. 25, 2° co., lett. g) del D.L. n. 179/2012 e ciò al fine di non *"creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'art. 25 e ss. in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società"*.

C'è anche da precisare che la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Arezzo – G.R. 6 giugno 2013) ha ordinato l'iscrizione della trasformazione eterogenea di impresa individuale in società di capitali.



## Divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie (2).



Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con la **Nota del 3 settembre 2015 prot. n. 155183 indirizzata a un Utente e alla CCIAA di Padova dal titolo «Start-up innovativa. Affitto d'azienda o ramo d'azienda»** si è espresso positivamente circa l'ammissibilità della fattispecie in oggetto, in quanto la normativa è chiara quando parla delle esclusioni elencando fusione, cessione e scissione, ma non elenca l'affitto di ramo d'azienda.

Già nella Nota diretta alla CCIAA di Rimini dell'8 ottobre 2013, n. 164029, il MiSE aveva affermato la tassatività del divieto contenuto nella declaratoria di cui alla lett. g) del comma 2 dell'art. 25 del DL 179/2012, in quanto, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del DL 1/2012, convertito dalla L. 27/2012 *"le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera ..."*.

Per le start up innovative vengono posti dei limiti anche in materia di “governance” in senso lato, in particolare in materia di distribuzione degli utili e per quanto concerne la quotazione nei mercati regolamentati e pertanto esse:

- c) non possono distribuire utili e non devono averne distribuiti a partire dal momento della loro costituzione** (art. 25, 2° co., lett. e) L. 221/2012);
- d) non possono essere quotate né nei mercati regolamentati né nei sistemi multilaterali di negoziazione.**

La “compressione” dei diritti dei soci, cui è preclusa la possibilità di ricevere dividendi, ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della società favorendo il reinvestimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo al fine di favorire la crescita ed il consolidamento economico nella fase iniziale di rodaggio, tenuto conto che il divieto è limitato al periodo max. di 60 mesi. In tal senso è da ritenersi inutile inserire tale divieto in una specifica clausola statutaria, rilevando essenzialmente il comportamento concludente della società.

La previsione che inibisce alle start up innovative la possibilità di avere azioni o quote rappresentative del capitale quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, pacifica per le s.r.l. e all'apparenza penalizzante per le s.p.a., potrebbe giustificarsi con l'intento del legislatore di impedire ai soci di “sbarazzarsi” agevolmente della propria partecipazione inducendoli ad persistere nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Secondo Assonime (circ. n. 11/2013, par. 1, pp. 10) da “*un punto di vista letterale la norma non sembra escludere che la start up abbia quotati i titoli di debito, quali le obbligazioni in caso di s.p.a. E' quindi **ammissibile qualificare start up una società che abbia quotate su un mercato regolamentato solo i titoli di debito***”.



## Il requisito obbligatorio della soglia dimensionale.



Anche la dimensione riveste un ruolo centrale nella qualificazione delle start up innovative, in quanto esse **non possono avere un totale del valore della produzione annua superiore a 5 milioni di euro** (art. 25, 2° co. lett. d) L. 221/2012).

L'idea del legislatore è che una volta superato tale limite (comunque limitato al max. 60 mesi) l'impresa cessi di essere start up e diventi un'impresa matura.

Questo valore (**risultante dalla somma del fatturato e dell'incremento del valore del magazzino prodotti finiti**) deve essere ricavato dai valori espressi nel bilancio di esercizio e si tratta del totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.

**La verifica del rispetto di questo parametro deve essere condotta a partire dal "2° anno di attività della società".** Dato, però, che il bilancio di esercizio **prende in considerazione non anni, ma esercizi sociali**, *"sembra ragionevole ritenere che la verifica vada compiuta con riferimento al **secondo esercizio di durata annuale**. Questa impostazione sembra la più corretta anche sotto un profilo sostanziale, perché consente di valutare interamente il periodo di 2 anni dall'inizio dell'attività. Così, ad es., se un società si è costituita il 15/04/2013 e l'esercizio sociale termina il 31 dicembre, (l'eventuale) superamento del parametro andrà verificato nel bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31/12/2015"* (Circ. Assonime n. 11/2013, par. 1, pp. 13).



# Il dato del valore della produzione nella relazione annuale al Parlamento del dic. 2020.



Quasi il 70% delle società iscritte aveva un fatturato nel 2018 inferiore a 100mila euro (**TABELLA 13**): circa una su tre ha dichiarato un fatturato inferiore ai mille euro e 643 startup hanno registrato un valore della produzione pari a zero. E' ipotizzabile attribuire tale dato al fatto che le startup sono generalmente, per loro natura, imprese di piccole dimensioni di solito ancora in una fase embrionale di sviluppo, che si accingono ad affacciarsi sul mercato, o che si trovano in uno stage iniziale di intensa attività di R&S propedeutica alla realizzazione di un nuovo prodotto/servizio.

Oltre l'8% delle imprese iscritte a fine 2019 ha superato nel 2018 i 500mila euro di fatturato: tra queste, 238 (il 3,4% del totale) si attestava al di sopra del milione di euro. Queste categorie di imprese in fase di scale-up hanno generato un'ampia maggioranza (60%) del valore della produzione aggregato della popolazione di riferimento. Le startup con oltre mezzo milione di euro di fatturato occupano il 38% degli addetti complessivi; un terzo, risiede in Lombardia e sempre un terzo opera nel comparto informatico. Si evidenzia che, nel corso del triennio 2016 – 2018, queste startup laddove è stato possibile calcolarlo hanno conosciuto un incremento medio annuo dei ricavi del 2,1%, a fronte dell'1,4% registrato dalle restanti, e un aumento medio annuo degli utili del 2% contro l'1% conseguito da quelle con un fatturato inferiore a 500 mila euro.

**TABELLA 13: DISTRIBUZIONE STARTUP INNOVATIVE ISCRITTE A FINE 2019 PER CLASSE DI VALORE DELLA PRODUZIONE, BILANCI 2018**

Classe valore produzione 2018	Numero startup	% sul totale startup	Valore produzione (€)	% del totale valore produzione
meno di 100mila euro	4.686	67,8%	101.352.264	8,5%
tra 100mila e 500mila euro	1.622	23,5%	374.142.898	31,5%
tra 500mila e 1 milione di euro	367	5,3%	257.463.129	21,7%
oltre 1 milione di euro	238	3,4%	454.521.184	38,3%
<b>TOTALE</b>	<b>6.913</b>	<b>100%</b>	<b>1.187.479.475</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere



## 1) le spese di ricerca e sviluppo (a).

La start up deve essere innovativa e non semplicemente una nuova impresa.

Il riconoscimento del carattere di "impresa innovativa" il legislatore lo fa discendere da **almeno uno dei 3 requisiti che seguono**.

**1) Le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla società devono essere uguali o superiori al 15 %** (in precedenza il 20 %) **del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione** (art. 25, 2° co. lett. h), n. 1).

I valori devono essere presi dal bilancio di esercizio della società oppure, in mancanza del bilancio nel 1° anno di vita, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.

Come viene determinato il valore in oggetto?

Il 1° elemento da considerare è il **valore maggiore tra il costo e il valore della produzione**. Si tratta di valori che corrispondono a precise voci del conto economico, in quanto il costo della produzione è il totale della voce B e il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.

Una volta individuato il valore maggiore tra i due, occorre prendere in considerazione il **valore delle spese in ricerca e sviluppo**. Al fine di determinare l'importo di tale valore si deve far riferimento alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali con alcune specifiche correzioni.

## 1) le spese di ricerca e sviluppo (b).

Per la determinazione del valore delle spese in ricerca e sviluppo, visto che la normativa civilistica in materia è alquanto scarna, **il principio contabile di riferimento è quello identificato come OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali.**

Tale principio fino al 2014 distingueva, nell'ambito della famiglia generale dei costi di ricerca e sviluppo, tra i costi della **RICERCA DI BASE** (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono di utilità generica per l'impresa) e quelli della *RICERCA APPLICATA E SVILUPPO* (studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente a uno specifico progetto). Mentre i costi della ricerca di base dovevano essere addebitati nel conto economico dell'esercizio in cui venivano sostenuti, i costi di ricerca applicata e di sviluppo potevano essere capitalizzati e iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.

Dato che il **D. Lgs. 18/8/2015, n. 139** (c.d. Decreto bilanci) ha modificato l'art. 2424 c.c. eliminando il riferimento ai costi di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, nel dicembre 2016 vi è stata una revisione dell'impostazione dell'OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce COSTO DI RICERCA nell'attivo, l'OIC ha aggiornato le definizioni di costo di ricerca e sviluppo, eliminando il riferimento al COSTO DI RICERCA APPLICATA.

Di conseguenza si è stabilito che **i costi di ricerca di base** e di pubblicità che in precedenza potevano, a certe condizioni, essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, **dal 1° gennaio 2016 devono essere imputati esclusivamente al conto economico.**

**I costi di ricerca di base pertanto non sono più capitalizzabili** tra le immobilizzazioni immateriali, costituiscono costi di periodo e sono rilevati a Conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

## 1) le spese di ricerca e sviluppo (c).

Il MiSE nella Nota 29 dicembre 2017 prot. 562754 indirizzata alla CCIAA di Asti scrive «L'OIC 24, di recente pubblicazione ... ha affermato che <<La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte ... **I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti**, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa.

**I costi di sviluppo capitalizzati nell'attivo patrimoniale** sono composti: dagli **stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale** impegnato nell'att. di sviluppo; dai **costi dei materiali e dei servizi** impiegati nell'att. di sviluppo; **dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari**, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'att. di sviluppo; dai **costi indiretti**, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all'att. di sviluppo; dagli **altri costi**, quali ad es. l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'att. di sviluppo».

Appare pertanto necessario scindere (dal complesso della voce costi di ricerca e sviluppo) quelli relativi alla ricerca di base e quelli relativi allo sviluppo per inquadrare la fattispecie concreta. ... C'è da tenere conto che il D. Lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2 ... Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata.»

# I requisiti obbligatori alternativi dell'innovatività:

## 1) le spese di ricerca e sviluppo (d).



Camera di Commercio  
Genova

L'evoluzione dell'OIC 24.

Roma

## Costi di ricerca e sviluppo

### OIC 24 (2014)

#### ricerca di base

insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società

COSTI DI PERIODO

#### ricerca applicata

insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto

COSTI CAPITALIZZABILI

#### sviluppo

applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione

# I requisiti obbligatori alternativi dell'innovatività:

## 1) le spese di ricerca e sviluppo (e).



Camera di Commercio  
Genova

Il nuovo OIC 24.

## Costi di ricerca e sviluppo

### *Nuovo OIC 24 (2016)*

#### **ricerca**

Indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società

**COSTI DI PERIODO**

#### **sviluppo**

Applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione

**COSTI CAPITALIZZABILI**

## 1) le spese di ricerca e sviluppo (f).

### Obbligo di indicazione in nota integrativa.

Con la **Nota del 17/11/2016 prot. 361851 il MiSE** si è occupato dell'indicazione in nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo *«alla luce delle novità apportate dal **D.Lgs. 139/2015** che, tra le altre cose, ha introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l'impresa che nel 1° esercizio o successivamente per 2 esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175mila euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350mila euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore alle 5 unità ... **Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato patrimoniale.** Quindi, non sarà più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario ...»*. A seguito della richiesta di uno Studio **se la «nota integrativa andava redatta ugualmente in maniera completa, aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo»** il MiSE ha scritto che tale soluzione è quella preferibile in quanto *«se da un lato è vero che un'interpretazione letterale dovrebbe far prevalere lo jus posterior, e quindi ritenere che la disposizione di cui all'art. 25, co. 1, lett. h) n. 1), in fine, del DL 179/2012, che prescrive che <<Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa>> ceda di fronte alla novità intervenuta successivamente con il D.Lgs. 139/2015, è altrettanto vero che una interpretazione di carattere teleologico, spinge a diversa ricostruzione. In primo luogo si deve consentire all'Amministrazione di verificare immediatamente la rispondenza della dichiarazione di possesso del requisito in parola ... In altri termini ... **il legislatore ha introdotto un onere ulteriore per queste particolari società a fronte dello speciale regime che gli garantisce con la normativa di settore»**.*

**I dati relativi alle spese di ricerca e sviluppo devono potersi desumere dall'ultimo bilancio d'esercizio della società.**

Con una **nota del 29 aprile 2014, Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico** hanno chiarito che per le **imprese di nuova costituzione o che non hanno ancora depositato il primo bilancio** presso il Registro delle Imprese, il requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per un importo uguale o superiore al 15% del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione **può essere attestato mediante una specifica dichiarazione del legale rappresentante in cui venga presentata una previsione dettagliata delle spese in oggetto** che la start up innovativa intende sostenere nel corso del 1° esercizio di attività (attribuibili al 1° esercizio secondo il principio di competenza).

Tramite la predetta autodichiarazione il legale rappresentante si impegna a riportare nel 1° bilancio d'esercizio i costi per spese in attività di ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, in modo da consentire le verifiche del caso da parte delle Autorità competenti.



## **ISCRIZIONE DI START UP INNOVATIVA**

### **Dichiarazione di impegno per spese di ricerca e sviluppo**

Il/la sottoscritto/a  legale rappresentante della società , in assenza di bilancio d'esercizio nel primo anno di vita della società, mi assumo l'impegno ad effettuare spese in ricerca e sviluppo in misura uguali o superiori al 15 % del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, come previsto dall'art. 25 comma 2, lettera l), della L. 221/2012.

In merito al succitato impegno fornisco la seguente previsione relativa al prossimo bilancio:

1) Costo della produzione (totale voce B del conto economico)	€ <input type="text"/>
2) Valore della produzione (totale voce A del conto economico)	€ <input type="text"/>
3) Costi di ricerca base	€ <input type="text"/>
4) Costi di ricerca applicata e sviluppo	€ <input type="text"/>
5) Spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo	€ <input type="text"/>
6) Spese per servizi degli incubatori certificati	€ <input type="text"/>
7) Costi lordi del personale e dei collaboratori inclusi soci e amministratori	€ <input type="text"/>
8) Spese legali per registrazioni diritti di privativa	€ <input type="text"/>

Mi impegno quindi a riportare i succitati costi e valori nel primo bilancio d'esercizio della società che verrà chiuso al  al fine di consentire alle autorità competenti la verifica del rispetto del requisito di start-up innovativa.

(luogo e data)



## I requisiti obbligatori alternativi dell'innovatività: 2) dipendenti e/o collaboratori altamente qualificati (A).



Il personale composto da dipendenti o collaboratori impiegati a qualsiasi titolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti, alternativi tra di loro:

- **almeno 1/3** della forza lavoro deve essere costituito da **dottori** o **dottorandi di ricerca** presso una Università italiana o straniera oppure sia in possesso di una **laurea** (anche triennale) e abbia svolto, da **almeno 3 anni, attività di ricerca certificata** c/o Istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

o, alternativamente,

- **almeno 2/3** della forza lavoro devono essere in possesso di una **laurea magistrale** (quinquennale) ai sensi dell'ordinamento universitario di cui al D.M. 22/10/2004, n. 270, ovvero di un titolo accademico di II° livello.

Assonime con la circ. n. 11/2013 (par. 1, p. 16) aveva rilevato che *"la norma non tiene conto della realtà fattuale ... che vede coinvolti nel processo e nella promozione dello sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti/servizi innovativi, gli stessi amministratori che spesso ne hanno le qualifiche adeguate ... **Sembra più coerente** con la realtà di queste imprese e conforme allo spirito della legge **ritenere che il parametro quantitativo della forza lavoro qualificata possa prendere in considerazione anche le figure degli amministratori**".*

## I requisiti obbligatori alternativi dell'innovatività: 2) dipendenti e/o collaboratori altamente qualificati (B).



Con il **Parere n. 147538 del 22 agosto 2014 il Mi.S.E.** ha affermato che la locuzione *"impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo"* di cui all'art. 25, co. 2, lett. h), n. 2) *"consente, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque <<a qualunque titolo>>". Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore*", ma tale locuzione non può essere scissa da quella di *"impiego"*. Pertanto se i soci amministratori sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o "a qualunque titolo") ciò risulta conforme alla norma. *"Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata"*.

Analogamente **l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014** ha ribadito che *"gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto (in oggetto) di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa <<all'impiego>> nella società non risulterebbe verificata.*

*Conformemente a ... quanto sopra ..., si ritiene che gli stagisti possano essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto ..."*.

### 3) proprietà intellettuale (A).

**La start up può essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.**

L'art. 9, co. 16 del D.L. n. 76/2013 conv. nella L. 99/2013 ha previsto l'estensione del requisito in oggetto alla **titolarità dei diritti su programmi per elaboratori registrati presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.**

Nel caso sopraindicato la **SIAE** ha il compito di tenere un apposito registro pubblico per i programmi per elaboratore in cui sono indicati il nome del titolare e la data di pubblicazione del programma (art. 103, co. 4, della L. 22/04/1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore). Si tratta di una registrazione che non ha valore costitutivo del diritto, ma si configura come un onere a carico dell'autore per usufruire di determinati benefici.

Già la circolare Assonime n. 11/2013 aveva proposto (par. 1, pp. 16-17) nel maggio 2013 una lettura correttiva della norma originaria. Il D.L. 76/2013 ha in pratica accolto tale lettura estendendo esplicitamente l'applicazione del regime delle start up a tutto il settore informatico.

Il **Mi.S.E. con una Nota prot. n. 147532 del 12 agosto 2014 indirizzata alla CCIAA di Verona** ha precisato che, poiché il legislatore ha disposto che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche "*depositaria*" di una privativa industriale il requisito opzionale di cui all'art. 25, co. 2, n. 3) del D.L. 179/2012 è da considerarsi soddisfatto "*anche nel caso in cui **la start up abbia presentato domanda per la registrazione del brevetto**, pur non conoscendone ancora l'esito.*

*Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell'<<essere depositaria>> ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del Registro delle Imprese".*

## I requisiti obbligatori alternativi dell'innovatività:

### 3) proprietà intellettuale (C): i modelli di utilità.



Il MiSe con nota n. 111865 del 21 aprile 2016 si è espresso sui **brevetti per modelli di utilità industriale** (diversi da quelli per INVENZIONI) scrivendo: «L'art. 82 del cod. della propr. ind. definisce i **modelli di utilità** affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. ... Sicuramente il **modello di utilità** rientra nelle privative industriali e lo stesso sito MiSE, alla pagina dell'Uff. it. Brevetti e marchi, riporta che: «E' a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come una <<piccola invenzione>>. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente>>. ... Anche **il modello di utilità** ... soddisfa al requisito di cui alla lett. h) dell'art. 25».

## I requisiti obbligatori alternativi dell'innovatività:

### 3) proprietà intellettuale (D): titolarità della licenza d'uso.



Nella **Nota prot. n. 218415 del 29/10/2015 il MiSE**, esaminando l'uso del termine «**titolare di diritti**» di privativa industriale relativa a programmi software, scrive che *«per <<titolare dei diritti>> deve intendersi colui il quale (pers. fisica o giuridica) possa esercitare i diritti di sfruttamento economico relativamente al programma per elaboratore, che non coincide necessariamente con chi ne sia autore, potendo trattarsi anche di chi i predetti diritti li abbia acquistati in virtù di un semplice contratto che ne consenta l'esercizio in specifici Paesi ... Si ritiene che **con il termine «titolare dei diritti»** il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, **ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, anche il soggetto** (persona fisica o giuridica) **che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico** del software ...»*.

Nella **Nota prot. 218430 del 29/10/2015, indirizzata alla CCIAA di Asti, il MiSE** scrive che *«la volontà complessiva del legislatore della materia è quella di promuovere l'imprenditorialità innovativa in tutte le sue forme e consentire lo sviluppo delle migliori idee. Il legislatore consente che anche **il depositario ed il licenziatario**, in quanto utilizzatori dell'opera dell'ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start up (e delle PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni. Conclusivamente si ritiene che le start up (e per quanto compatibile le PMI) innovative titolari di licenza d'uso su un'invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, verifichino la condizione di cui all'art. 25, co. 2, lett. h) n. 3 del DL 179/2012»*.

Secondo la **Nota MiSE prot. 222631 del 3 novembre 2015** «... *benché la norma non faccia assolutamente riferimento (alla possibilità, in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale di mutare il requisito, senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa) ... si ritiene che **non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lett. h)**, purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno dei tre (requisiti).*

*Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l'adempimento di cui all'art. 25, comma 14».*



**Art. 25, co. 11** della L. 17/12/2012, n. 221:

*«Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni **dalla home page del proprio sito Internet**».*

La «Guida sintetica redatta dalle CCIAA» a pag. 8 segnala «l'importanza che sia compilato il campo relativo **all'indirizzo del sito Internet** (cioè il riquadro 5 del Modello S1) nel quale le società start up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge».

## Le start-up innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico (a).



L'art. 29 della L. 221/2012 in tema di "incentivi all'investimento in start-up innovative", ai commi 7 e 8 dispone che *"per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le **start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico** la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 % della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 % della somma investita (comma 7)"* e "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo (comma 8)".

Alla predetta disposizione è stata data attuazione con il **Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2014** del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2014) che ha delimitato il particolare trattamento fiscale di vantaggio alle imprese operanti in uno dei settori aventi uno dei codici ATECO 2007 individuati dalla Tabella allegata al decreto sopra citato.



Codice ATECO 2007	Descrizione.
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria(*)

(\*) Il Ministero dello Sviluppo Economico con una risposta trasmessa a mezzo PEC del 24 febbraio 2014 ha precisato *“che sono da considerarsi escluse le imprese classificate con il codice ATECO 72.1 che non operano in ambito energetico”*.


Gli investimenti in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico possono beneficiare di agevolazioni fiscali maggiorate: la detrazione Irpef sale da 19% al 25% e la deduzione Ires dal 20% al 27%.

# Le start-up innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico (b).




Al 31 dicembre 2019 le imprese ad alto valore tecnologico in ambito energetico erano a livello nazionale 1.593 (403 in più rispetto all'anno precedente). Si tratta del 14,6% % del totale delle startup iscritte alla data di riferimento. La distribuzione geografica (**FIGURA 8**) di questa categoria di startup è relativamente omogenea sul territorio nazionale: il 23% ha base nel Nord-Est, il 29,5% nel Nord-Ovest, il 27,5% nel Sud e Isole, e il 20% nel Centro. In linea con il trend nazionale della totalità delle startup innovative, a livello regionale (**FIGURA 9**) primeggia la Lombardia, con 352 imprese (il 22% delle startup innovative che operano in ambito energetico). Segue la Campania con 173, e il Lazio, con 151. In termini di **distribuzione provinciale** (**FIGURA 10**) spiccano maggiormente per numero di startup in ambito energetico **Milano** (209 startup energetiche di cui 185 solo nel capoluogo), **Roma** (130) e **Napoli** (90), segnando una distanza sostanziale con le altre città. **Genova ne ha 23.**

**FIGURA 7: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE REGIONI ITALIANE PER NUMERO DECRESCENTE DI STARTUP ENERGETICHE**




Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

**FIGURA 8: CLASSIFICA DELLE REGIONI ITALIANE PER NUMERO DI STARTUP IN AMBITO ENERGETICO**



**FIGURA 9: PROVINCE ITALIANE CON IL MAGGIOR NUMERO DI STARTUP IN AMBITO ENERGETICO**



Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

## Le start-up innovative a “vocazione sociale” (1).



Ai sensi del co. 4 dell'art. 25 della L. 221/2012, si considerano **start up innovative a “vocazione sociale” (S.I.A.V.S.)** quelle che, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti dal co. 2 dello stesso art., **operano in via esclusiva nei settori indicati dall'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale** e precisamente:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza sanitaria;
- c) assistenza socio-sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) turismo sociale;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) formazione extra-scolastica;
- j) servizi strumentali alle imprese sociali.





## Le start-up innovative a “vocazione sociale” (2).



Con le “**start-up innovative a vocazione sociale**” si ha una sorta di “incrocio” (così Sergio Ricci, 2015) tra la disciplina sulle start-up innovative e quella sull’impresa sociale.

Come noto, **l’impresa sociale** istituita con il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, sotto il profilo strettamente civilistico, non costituisce una nuova forma giuridica, ma rappresenta una sorta di qualifica attribuita a specifiche forme giuridiche già esistenti, in quanto le organizzazioni che vogliono assumere tale qualifica devono innanzitutto costituirsi attraverso una forma civilistica preesistente (l’art. 1 del citato D. Lgs. 155/2006 stabilisce che “*possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ...*”), non necessariamente rappresentata da una società di capitali.

Naturalmente nel caso delle società che intendono assumere la qualifica di “start-up a vocazione sociale”, essendo assoggettate alle disposizioni relative alle start-up innovative, le uniche forme giuridiche ammesse sono quelle della **società di capitali** e della **cooperativa**, conformemente a quanto previsto dall’art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012.

## Le start-up innovative a "vocazione sociale" (3).



Il Ministero dello Sviluppo Economico nella "Guida per start-up innovative a vocazione sociale alla redazione del <<Documento di descrizione dell'Impatto Sociale>>") [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida\\_Startup\\_Innovative\\_Vocazione\\_Sociale\\_21\\_01\\_2015.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf) (p. 6) ha sottolineato il fatto che *"spesso al concetto di tecnologia viene associato un carattere di impersonalità, di indifferenza rispetto alle ripercussioni prodotte sugli individui e sulla collettività. Favorendo il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale si mira a scalfire questa stratificazione culturale superata e a mettere in luce che anche le nuove imprese ad alto contenuto tecnologico possono impattare sul benessere della collettività – o, esaminando la questione da un'altra prospettiva -, che la produzione di impatto sociale non è appannaggio esclusivo delle imprese sociali.*

*Anzi, va sottolineato come, pur richiamandosi alla lista di settori tracciata dalla normativa sull'impresa sociale, la nozione giuridica di SIAVS non richieda all'azienda la contemporanea iscrizione al registro delle imprese sociali. Ciononostante, la loro connessione con il mondo dell'imprenditoria sociale è lampante ...".*

**N.B.:** Occorre tuttavia tener presente che la start-up a vocazione sociale, a differenza dell'impresa sociale, **deve operare nei settori individuati dalla norma non solo in misura principale ma in via esclusiva.**



# Le start-up innovative a “vocazione sociale” e il «Documento di descrizione di impatto sociale» (4).



Come ha sottolineato qualche commentatore (Sergio Ricci, 2015, p. 18) *“uno degli aspetti più rilevanti dell’impresa sociale ... è l’obbligo di redigere un **bilancio sociale** ... cioè non solo un bilancio di natura economico-patrimoniale, ma anche un bilancio di rendicontazione sociale su quello che l’organizzazione ha prodotto in termini di attività svolte di natura sociale ed obiettivi conseguiti”* e “in tale direzione è intervenuto il **Mi.S.E. con la circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015**” che ha tratteggiato una specifica **“procedura strutturata per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS)”** che prevede la redazione di un **“Documento di descrizione di impatto sociale”** sia al momento della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese come SIAVS che su base annuale.

Nel predetto “documento di descrizione di impatto sociale dovranno essere forniti una serie di elementi atti a delineare, nel caso di imprese di nuova costituzione o che non hanno ancora depositato il primo bilancio d’esercizio, l’**impatto atteso** e, nel caso delle imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio d’esercizio, l’**impatto generato**.”

Per il MiSE con il termine **«impatto sociale»** ci si riferisce ad attività svolte dalla start up dalle quali scaturiscono effetti a lungo termine sotto forma di potenziali benefici o cambiamenti nelle conoscenze, attitudini, condizioni e stili di vita, valori, nella generalità degli individui. **Questi risultati devono essere misurabili.**

Per agevolare l’utenza nella predisposizione del “documento di descrizione di impatto sociale” il Ministero ha predisposto una guida “ad hoc” che fornisce alcuni suggerimenti circa la stesura di uno specifico “documento descrittivo”, nonché di una “griglia con un set (non esaustivo, ma meramente esemplificativo) di indicatori di output ed outcome”.

Pur riconoscendo di non poter predisporre un sistema di riconoscimento dei requisiti di SIAVS *“fondato sulla corrispondenza con una data lista di codici ATECO, come nel caso delle start-up innovative che operano in ambito energetico”*, il MiSE *“per facilitare l’attività di controllo da parte delle Autorità preposte”* ha suggerito nella Guida sopra citata (p. 6) *“di optare, al momento dell’iscrizione della nuova impresa, per uno o più codici ATECO (2007) tra quelli indicati all’Allegato 2 della “Guida per start-up innovative a vocazione sociale alla redazione del <<Documento di descrizione dell’Impatto Sociale>>” (p. 19) con cui vi è una connessione concettuale”*.

# GRIGLIA SETTORI ATECO (2007) A VOCAZIONE SOCIALE



Settori art. 2, c. 1, D.lgs.155/2006	Codice Ateco	Descrizione Ateco
Assistenza sociale, ai sensi della L. 8/22/2000, n. 328	88	Assistenza sociale non residenziale
	87	Servizi di assistenza sociale residenziale
Assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. 29/11/2001	86.1	Servizi ospedalieri
	86.2	Servizi degli studi medici ed odontoiatrici
	86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
	85.1	Istruzione pre-scolastica
Educazione, istruzione e formazione ai sensi della L. 28/3/2003, n. 53	85.2	Istruzione primaria
	85.3	Istruzione secondaria
	85.6	Attività di supporto all'istruzione
Formazione universitaria e post-universitaria	85.4	Istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria
Formazione extra-scolastica	85.59	Servizi di istruzione <u>q.c.a.</u> (Università popolare, Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, Scuole e corsi di lingua, Altri servizi di istruzione <u>q.c.a.</u> )
Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi della L. 15/12/2004, n. 308  Attività per il sostegno economico e umanitario all'estero *	94.99	Attività di altre organizzazioni associative <u>q.c.a.</u> (tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, cooperazione e la solidarietà internazionale, promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente ....)
Turismo sociale di cui all'art. 7, co. 10 della L. 29/3/2001, n. 135 **		
Ricerca	72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Erogazione di servizi culturali	98.1	Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
Valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42	59	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
	60	Attività di programmazione e trasmissione
	90	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
	93.51	Corsi sportivi e ricreativi
	93.52	Formazione culturale
	91	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
	93.1	Attività sportive
	93.2	Attività ricreative e di divertimento

# Le start-up innovative nel settore turistico.



**L'art. 11-bis della Legge 29 luglio 2014, n. 106** recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (G.U. 30 luglio 2014, n. 175) ha istituito le cc.dd. "**start-up turismo**" stabilendo che "**1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare

- **la formazione del titolare e del personale dipendente,**
  - **la costituzione e l'associazione di imprese turistiche** e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
  - **l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione** in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator,
  - **la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;**
  - **l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web** che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio,
  - **nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming** ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
- 2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.**
- 3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età** all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
- 4. ... OMISSIS ...**
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015'.**

Ai sensi dell'art. 25, commi 8 e 9 della L. 221/2012 *"per le start-up innovative e per gli incubatori certificati le C.C.I.A.A. istituiscono **una apposita SEZIONE SPECIALE del REGISTRO DELLE IMPRESE** di cui all'art. 2188 c.c., a cui esse devono essere iscritte al fine di poter beneficiare della disciplina"* specifica.

Ai sensi del co. 9 dell'art. 25 *"lai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato ... è attestata mediante **apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata c/o l'ufficio del Registro delle Imprese. La sezione speciale del registro delle Imprese di cui al co. 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori"*  
[http://images.ge.camcom.gov.it/f/registro\\_imprese/di/dich\\_requisiti\\_startup.pdf](http://images.ge.camcom.gov.it/f/registro_imprese/di/dich_requisiti_startup.pdf).

L'iscrizione nell'apposita SEZIONE SPECIALE si va ad aggiungere alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella SEZIONE ORDINARIA del Registro delle Imprese e costituisce una sorta di "**pubblicità <<normativa>> diretta applicazione di un regime di favore**" (così Circ. Assonime n. 11/2013, par. 3, p. 18). Il **MISE** nella **Nota 12 agosto 2014 n. 147530 indirizzata alla CCIAA di Reggio Emilia e avente ad oggetto la «Richiesta di parere su obbligo e profili sanzionatori»** ha scritto che «per le informazioni di aggiornamento di cui al co. 14 dell'art. 25 si è in presenza di "**una forma di pubblicità ulteriore di tipo <<open>> a portata universale e <<market oriented>>**, finalizzata cioè a condividere le start-up, quali <<best practices>> esportabili».

La domanda d'iscrizione va effettuata in forma telematica con firma digitale tramite la cd. Comunicazione Unica che coinvolge oltre il Registro delle Imprese, anche l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL.

In pratica, al fine di usufruire del particolare regime di favore non è sufficiente che la società presenti i requisiti prima indicati, ma occorre anche che la stessa si assoggetti allo speciale regime pubblicitario sopra accennato, teso a rendere pubblici alcuni elementi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dal comune regime pubblicitario previsto per le società di capitali.

## DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA

Aggiornata alla legge di conversione del DL 76/2013

(art. 25 L. n. 221/2012)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante  
della società \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

### DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di *impresa start-up innovativa*, di seguito elencati, previsti dall'art. 25, comma 2 L. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

**A) (soppresso dal DL 76/2013):**

- B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- H) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (*apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti*):

- ☐ le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al **15 per cento** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano

**Modello di  
autocertificazione  
delle  
start up  
innovative**

L'iniziale scelta semplificatrice operata dall'art. 2 del d.P.R. 14/12/1999, n. 558 con "l'unificazione delle iniziali 4 sezioni speciali" di cui all'art. 8, co. 4 della L. n. 580/1993 è stata disattesa dai numerosi interventi successivi del legislatore che hanno nuovamente "frazionato" la struttura del R.I.

Per le nuove sezioni speciali, scartata senz'altro l'ipotesi dell'efficacia costitutiva, resta da determinare se in taluni casi possa parlarsi di "pubblicità dichiarativa" o più probabilmente di mera "pubblicità notizia", come desumibile dalla stessa natura "speciale" delle sezioni istituite dalle varie norme, nelle quali **il Registro delle Imprese viene considerato un mero strumento** attraverso il quale la società adempie ad un dovere di informazione nei confronti dei terzi.

Ad es. la **Sent. del Trib. Di Udine n. 25/2018 pubblicata il 22 maggio 2018**, affrontando il tema dell'assoggettabilità a fallimento di una start up innovativa iscritta nella sez. speciale ha escluso l'esenzione dal fallimento anche in presenza del periodico aggiornamento, in considerazione della mancanza in capo alla società dei requisiti di legge, prescindendo dal dato formale dell'iscrizione nella sezione speciale e affermando la «*natura amministrativa delle dichiarazioni di periodico aggiornamento*».

Nel caso delle **start-up innovative, così come degli incubatori certificati e delle PMI innovative**, ai sensi del co. 8 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012) il regime di pubblicità nel Registro delle Imprese è indispensabile **"al fine di poter beneficiare della disciplina"** agevolativa e derogatoria prevista dalla normativa in materia.

# ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UNA SOCIETÀ GIÀ COSTITUITA (1).



Per la corretta compilazione della domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale, nonché per tutti i successivi adempimenti di legge, è consigliabile consultare la versione aggiornata della Guida operativa delle Camere di Commercio, redatta con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico (reperibile alla pagina Internet [http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida\\_Startup\\_Innovativa.pdf](http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf)).

L'iscrizione prevede:

- la domanda d'iscrizione presentata in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese;
- l'iscrizione nella **sezione speciale** che si va ad aggiungere alla iscrizione già effettuata, in sede di iscrizione dell'atto costitutivo, nella **sezione ordinaria** del registro delle imprese;
- è importante tener presente che deve essere compilato anche il campo relativo all'**indirizzo del sito internet** (cioè il riquadro 5 del modello «S2») nel quale le startup innovative devono rendere disponibili le informazioni previste dall'art. 25 co. 12 della legge;
- va allegata l'autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale codificandola con il codice documento "D30".

Per la domanda di iscrizione alla sezione speciale va utilizzato il modello informatico "**S2**", indicando le informazioni richieste per la startup nel riquadro "**32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE**".

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**, mentre gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.



# ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UNA SOCIETÀ GIÀ COSTITUITA (2).



Per un primo gruppo di informazioni, essendo già previsto dalla legge, non necessita alcuna ulteriore comunicazione. E' il caso delle informazioni relative a:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate nel modello "S2", quadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE", le nuove informazioni come indicato di seguito, utilizzando gli specifici codici, con l'avvertenza che **tutte le informazioni (tranne quelle relative al codice 034 riservato esclusivamente alle startup a vocazione sociale) vanno riportate anche qualora non ci sia nulla da dichiarare** (es. "nessuna" società partecipata, "nessuna" relazione professionale con università o centri di ricerca, "nessun" diritto di privativa). In particolare, la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo "attività e spese non dichiarate» come requisito.

- **028:** attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.

Per l'impresa che non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo sono desunte da una specifico dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, come indicato nella **Nota a cura di Unioncamere e MISE del 29 aprile 2014, deve riportare** una previsione dettagliata delle spese in ricerca e sviluppo che l'impresa intende sostenere nel corso del 1° esercizio di attività (attribuibili al 1° esercizio secondo il principio di competenza).

- **029:** elenco delle società partecipate.

- **030:** indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.

- **031:** indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.

- **032:** elenco dei diritti di privativa

- **033:** autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano; l'elenco soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo "S".

# ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UNA NUOVA SOCIETÀ.



L'iscrizione nel Registro delle Imprese segue le consuete modalità previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo, ma per ottenere l'iscrizione anche all'apposita sezione speciale come start-up innovativa **è necessario che la società avvii l'attività contestualmente alla costituzione.**

Come indicato dalla **Nota ministeriale prot. n. 0169135 del 29 settembre 2014** la richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione non può riguardare **la sola attività di "ricerca e sviluppo"**, in quanto un'attività di **sola "sperimentazione"** di beni o servizi innovativi non è conforme alla definizione dell'imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. in base al quale *"è' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*.

Non compete all'ufficio del Registro delle Imprese valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25, 8° co., D.L. 179/2012. Compito dell'ufficio è verificare la corretta compilazione e allegazione di tutti i documenti moduli previsti dalla disciplina in oggetto.

**Nel caso di mancata denuncia dell'inizio attività si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.**


Le start-up innovative così come gli incubatori certificati) **dal momento della loro iscrizione nell'apposita SEZIONE SPECIALE** del registro delle Imprese, **sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, **nonché dal pagamento del diritto annuale.**

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa (e di incubatore certificato) e dura comunque non oltre il 5° anno di iscrizione.

Il **Mi.S.E. con la nota n. 0120930 del 17/07/2013** ha dato le seguenti indicazioni: *"... un'impresa neo-iscritta al Registro delle Imprese che richiedesse, avendone i requisiti di legge, sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come impresa Start-up innovativa, deve essere esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla medesima normativa a decorrere dal 2013".*

La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati fossero *"esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio"*. A

seguito della **circolare 16/E** emessa **l'11 giugno 2014** dall'**Agenzia delle entrate**, è stato chiarito che **l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio.**



# L'aggiornamento periodico delle informazioni (1/3).



Il D.L. n. 179/2012 impone alle start-up innovative (così come agli incubatori certificati e alle PMI innovative) l'onere di effettuare alcune comunicazioni aggiuntive, il cui mancato adempimento può comportare la perdita dei requisiti di legge e la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Il **comma 14 dell'art. 25 originario** prescriveva che la startup innovativa aggiornasse con **cadenza non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 12), sia al fine di favorire il **monitoraggio diffuso** degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di **trasparenza verso il mercato** garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

Il **comma 15 dello stesso art. 25** disponeva infine che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale della startup innovativa attestasse, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese.

In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, tanto che al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

**In pratica gli adempimenti previsti dal decreto 179/2012 originario erano TRE per anno solare (DUE adempimenti a cadenza semestrale per l'aggiornamento delle informazioni fornite in sede di prima iscrizione e UN adempimento a cadenza annuale per l'autocertificazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti).**

# L'aggiornamento periodico delle informazioni (2/3).



L'art. 25 **co. 17-bis** del dl n. 179/2012 – introdotto dall'art. 3 co. 1 *sexies* del DL n. 135/2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 12/2019 - **prescrive che la startup innovativa aggiorni almeno una volta all'anno** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate all'art. 25 co. 12), ai fini di **trasparenza verso il mercato**, garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al co. 10.

La nuova disposizione prevede infatti: *"La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica **startup.registroimprese.it** in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al co. 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al co. 15, anche ai fini di cui al co. 10".*

## **DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI**

L'art. 25 co. **15** – nella nuova versione, modificata dall'art 3 co. 1 *sexies* del DL n. 135/2018 - dispone che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, *"fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° co. dell'art. 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi"*, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante autocertificazione, **il mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese.

In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione sia equiparato alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla sezione speciale.

## L'aggiornamento periodico delle informazioni (3/3).



Le nuove disposizioni sottolineano l'importanza e la connessione dei due adempimenti, sopra ricordati. L'aggiornamento annuale delle informazioni va infatti compiuto "*in corrispondenza*" con la presentazione annuale di mantenimento dei requisiti. Il raccordo tra l'aggiornamento annuale delle informazioni e la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti è praticamente reso evidente da un 'blocco' informatico della procedura della Comunicazione Unica per il deposito, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti.

La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti è cioè tecnicamente consentita solo se la società ha nel frattempo aggiornato le proprie informazioni, presenti nella piattaforma **startup.registroimprese.it** (v. **circolare MISE n. 3718/C del 10 aprile 2019**).

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad es. ove la società tenuta all'adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 aprile 2021 il 28 agosto 2021, dovrà depositare l'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di legge entro il 27 settembre 2021 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) dopo aver aggiornato il proprio profilo nella piattaforma startup.registroimprese.it.

**Si deve rilevare che il deposito del bilancio d'esercizio rappresenta una *condicio sine qua non* per la presentazione agli uffici del registro delle imprese della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25.**

Ciò in virtù del fatto che **tra i requisiti da confermare ve ne sono taluni dinamici e dipendenti dall'approvazione**. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro di fatturato che non possono che essere frutto dell'approvazione assembleare del bilancio.

Il preventivo deposito del bilancio consente al Registro delle Imprese di verificare pertanto la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione di cui al co. 15.

# Start up innovative: aggiornamento profilo.



Camera di Commercio  
Genova

## Scheda SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese 5.2.1.

### COMUNICAZIONE ANNUALE DI AGGIORNAMENTO DELLA “VETRINA” CON LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA START UP INNOVATIVA ANCHE A VOCAZIONE SOCIALE O TURISTICA

**Forma/e Giuridiche:** SOCIETA' DI CAPITALI (spa - scpa - sapa - scapa - srl - scril - srls - cooperative)

**Capitolo:** Comunicazioni periodiche

**Fase:** 1

**Norma:** Artt. 25 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, 9 d.l. 76/2013 convertito con l. 99/2013, 4 del d.l. 3/2015 convertito con l. 33/2015, 11 bis d.l. 83/2014 convertito con l. 106/2014 e 3 del d.l. 135/2018 convertito con l. 12/2109.

**Avvertenze:** La comunicazione annuale di aggiornamento delle informazioni relativa a start up innovativa si esegue direttamente sul portale [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) confermando o modificando la cosiddetta “vetrina”.

La start up innovativa deve provvedere, quindi, alla conferma del proprio profilo personalizzato sul portale [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) o al suo aggiornamento, dopo l'approvazione del bilancio e prima di presentare la comunicazione annuale di mantenimento. La mancata compilazione del profilo comporta il blocco della procedura di conferma dei requisiti e conseguente cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative.

**Obbligato** Ogni legale rappresentante.

**Termine** Almeno una volta all'anno.



# L'aggiornamento delle informazioni iscritte nel Registro delle Imprese.



Dopo aver effettuato l'aggiornamento o conferma delle informazioni inserite **nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)**, va predisposto **l'adempimento per il Registro delle Imprese**. L'aggiornamento o conferma delle informazioni va compiuto con **modello S2, indicando nel riquadro.** "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" **con i relativi codici da 028 a 034** (con le stesse modalità utilizzate relativamente all'iscrizione della startup innovativa) le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese.

Non va invece ripresentato l'elenco soci di srl – fermo restando la selezione del codice '033' – perché l'informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel registro delle imprese: la qualifica di 'socio', nelle srl, è subordinata infatti alla pubblicità fornita dal registro.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

Nel medesimo riquadro 32 andrà **sempre** compilato il **codice 036** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:

**"Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa"** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

**In alternativa**, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** – "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... Delle informazioni di startup innovativa" - vanno aggiunte le parole: **"Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte"**. In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 028 a 034.

**Per comunicare la conferma annuale dei requisiti è necessario selezionare anche "Dichiarazione possesso requisiti Start-up innovativa".**

☒ Gruppi Societari

☒ Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa

- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
- ☒ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
- ☐ Aggiornamento informazioni PMI innovativa
- ☐ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ☐ Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa

☒ Denunce indirizzate agli altri Enti

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di presentazione dell'adempimento al Registro delle Imprese e indicare gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.

**Pratica di Comunicazione Variazione**  
**Aggiornamento informazioni start-up innovativa** | [Indirizzo](#) |

Aggiornamento informazioni start-up innovativa

**Aggiornamento in linea**

☐ Aggiornamento informazioni start-up innovativa (D.L. 579/23 ART. 25 C. 1-P-bis)

**Attività e opere in ricerca e sviluppo**

**Staff ed esperienze professionali del soci o del personale formato**

**Finisce attività gestite su proprietà industriale, intellettuale**

**Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca**

**Azienda società partecipate**

**Attività/relazioni esterne soci (con familiari, holding)**

**Start-up a vocazione sociale: settori di attività sociale**

**Note**

[Clicca qui per tornare alla pagina di ricerca](#) | [Clicca qui per tornare alla pagina di ricerca](#) | [Clicca qui per tornare alla pagina di ricerca](#) | [Clicca qui per tornare alla pagina di ricerca](#) | [Clicca qui per tornare alla pagina di ricerca](#)

# L'adempimento tardivo dell'aggiornamento delle informazioni iscritte nel R.I.



Il MiSE in più occasioni ha avuto modo di occuparsi del «tardivo adempimento ex art. 25, co. 15 del DL 179/2012. Così nella **Nota 4 settembre 2017 prot. 356567** indirizzata alla CCIAA di Bari il MiSE scrive: «*E' necessario richiamare il contenuto della **Circ. 3696/C del 14/2/2017**, che a pag. 10 afferma: <<la sanzione della cancellazione consegue al mancato deposito della dichiarazione di conferma (oltre che alla perdita) dei requisiti. La fattispecie sanziona pertanto il comportamento omissivo da parte dell'obbligato. Ne consegue che in caso di <<ravvedimento operoso>> da parte dell'obbligato, ultra dies, ma pur sempre anticipando l'avvio del procedimento di cancellazione da parte dell'ufficio, la fattispecie di cui al co. 16 dell'art. 25 del DL 179/2012 ... non risulta perfezionata e pertanto codesti uffici non avvieranno il procedimento di cancellazione, **ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge**>>.*

Sempre il **MiSE nella Circ. DGVECSSC n. 1/V del 10 settembre 2020** e nella successiva **Nota prot. 56979 del 4 marzo 2021** ha ribadito che «*essendo chiaramente individuati (dalla normativa di settore) l'obbligato, i termini entro cui l'obbligo deve essere assolto e la natura dell'adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, **ma non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria** per omissione <<di eseguire nei termini prescritti ... depositi presso il Registro delle Imprese>>» e ha richiamato «**il disposto ineludibile dell'art. 2630 c.c.**».*

**Art. 2630 c.c. vigente dal 15/11/2011:** 1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito **con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

# La perdita dei requisiti di start-up innovativa (1/2).



Ai sensi del co. 16 dell'art. 25 del DL 179/2012 **"entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al co. 15. Si applica l'articolo 3 del d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247"**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 19 gennaio 2015 prot. n. 6064** (indirizzata alla CCIAA di Roma) ha scritto che *"il richiamo operato dal co. 16 ultimo capoverso, al DPR 247 del 2004, in materia di cancellazione di imprese e società personali inattive deve essere considerato meramente **quoad essentiam**. La norma richiamata fa riferimento a società di persone e imprese individuali chiaramente escluse dal novero delle società start-up, e presuppone un numerus clausus di fattispecie tipiche e non interpretabili estensivamente, incoerenti con la disciplina recata dall'art. 25.*

*Si deve pertanto ritenere che la volontà del legislatore debba essere intesa indirizzata nel senso di garantire la possibilità all'impresa (start-up o incubatore) di controdedurre, investendo il Giudice del registro, il quale è chiamato ad ordinare la cancellazione dalla sezione speciale.*

*Si può quindi delineare un procedimento in cui l'ufficio rilevata la causa originante la cancellazione, informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, con le dovute motivazioni, consentendo entro un termine non superiore a dieci giorni di controdedurre.*

*L'esito procedimentale, completo delle eventuali controdeduzioni, ove presenti, sarà trasmesso al Giudice del registro che valuterà se ordinare la cancellazione".*

## La perdita dei requisiti di start-up innovativa (2/2).



**L'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76** convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120 al comma 9 ha modificato **l'originario comma 16 dell'art. 25 del D.L. 179/2012** con il seguente:

*«**Entro 60 gg. dalla perdita dei requisiti** di cui ai commi 2 e 5 la start up innovativa o l'incubatore certificato **sono cancellati dalla sezione speciale** del Registro delle Imprese di cui al presente articolo, con **provvedimento del Conservatore** impugnabile ai sensi dell'art. 2189, 3° co. c.c., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Ai fini di cui al primo periodo, **alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione** di cui al comma 15».*

Alla predetta ipotesi di cancellazione d'ufficio si può aggiungere quella disposta a seguito di **domanda volontaria** presentata dalla società, ancorché non espressamente prevista dal co. 16 dell'art. 25 chiamato a regolare «*le ipotesi patologiche che richiedono l'intervento d'ufficio, che nel sistema della pubblicità legale appare in ogni caso eccezionale rispetto agli adempimenti su istanza di parte*» (così il Ministero dello Sviluppo Economico nel **Parere del 19 gennaio 2015 prot. n. 6064**).

Alla società start-up che, pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme in materia.

Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese **start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, hanno distribuito gli utili**, si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi ma che comunque rispettano i requisiti previsti per le PMI innovative, è disponibile il codice 070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA. In questo modo l'impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiede l'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, tutelando i benefici compatibili. Nel testo dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa (per maggiori informazioni sul punto si veda la *"Guida per l'iscrizione delle PMI innovative nel Registro delle Imprese"* - Vers. 2 del settembre 2015 [http://startup.registroimprese.it/pminnovative/document/Guida PMI Innovativa.pdf](http://startup.registroimprese.it/pminnovative/document/Guida_PMI_Innovativa.pdf) ).

Con il **Decreto direttoriale del M.I.S.E. del 22 giugno 2015** che ha approvato la nuova modulistica telematica per il Registro delle Imprese, oltre ad essere stata introdotta la nuova sezione speciale delle PMI innovative è stato anche previsto il **"passaggio in continuità"** da impresa start-up a PMI innovativa.

Operativamente, dal gruppo "Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa" l'impresa Startup può selezionare l'opzione "Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa" cliccando sul bottone "Continua".

- ☒ Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa
  - ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
  - ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
  - ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
  - ☐ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
  - ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
  - ☐ Aggiornamento informazioni PMI innovativa
  - ☐ Dichiarazione possesso dei requisiti
  - ☒ Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa
- ☐ Domanda indicizzata agli altri Enti

- Nel 2019 le **startup innovative** hanno superato le **10mila unità** registrando un incremento di quasi il 12% rispetto all'anno precedente, **accompagnato da un aumento del fatturato di più del 46%** e una produzione pari a 1,2 miliardi di euro; in crescita anche le **PMI innovative** che hanno superato la soglia delle **1.300 unità**, .... La forza lavoro complessivamente coinvolta da startup e PMI innovative conta ormai oltre 85.000 unità (con un incremento rispetto al 2018 di poco meno del 26%), segno dell'affermazione di un vero e proprio patrimonio da tutelare e continuare a guidare nel suo percorso di nascita, crescita e consolidamento.
- La maggior parte delle startup (quasi il 75%) opera nel comparto dei **servizi alle imprese** (in particolare servizi ICT), ma **rilevante appare l'incidenza delle startup culturali e creative (pari al 37,7%) e delle imprese energetiche e green** sul totale delle startup innovative (**14,6%**). **Elevato risulta, inoltre, l'utilizzo delle Tecnologie 4.0: il 43% delle startup innovative del settore dei servizi alle imprese ha dichiarato di operare con le Tecnologie 4.0** (ICT, telecomunicazioni, intelligenza artificiale e green economy).
- Sono queste le principali evidenze emerse dalla **Relazione annuale del Ministro dello Sviluppo Economico al Parlamento sulle startup e PMI innovative**, giunta alla sua sesta edizione, frutto dell'attività di monitoraggio curata dalla Direzione generale per la Politica industriale, l'Innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico.
- **Dai primi mesi del 2020 il nostro Paese si è trovato a dover affrontare una sfida inaspettata e senza precedenti.** A dimostrazione dell'elevata capacità di resilienza e di adattamento, nel corso del 2020, malgrado la crisi, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è continuato a crescere (+ 10,4%), **superando, nel novembre 2020, la soglia delle 12.000 unità.** La resilienza di queste imprese è legata ai punti di forza che le caratterizzano: forte attitudine al digitale e allo smart working, velocità e flessibilità nel rispondere alle nuove esigenze, elevato livello di competenze tecniche e informatiche.



# I dati sull'andamento delle start up al 1° aprile 2021.



**L'ultimo report di monitoraggio trimestrale** dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle **startup innovative con i dati aggiornati al 1° aprile 2021** a quasi otto anni dall'introduzione della policy dedicata (d.l. 179/2012) riporta i seguenti dati:

**Crescita della popolazione:** le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 12mila. Al 1° aprile 2021 se ne contano 12.561, il 3,4% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

**Distribuzione territoriale:** la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (26,9%). La sola provincia di Milano, con 2.363, rappresenta il 18,8% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: superano quota mille il Lazio con 1.443, rappresenta l'11,5%, (in gran parte localizzate a Roma, 1.286, 10,2% nazionale) la Campania, con 1.115, 8,9% del totale nazionale e ora anche il Veneto con 1.034, 8,2%. Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,7% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

**Forza lavoro:** i soci di capitale dell'azienda, rispetto al trimestre precedente, sono sensibilmente aumentati (+6,9%) attestandosi ad oltre quota 60 mila. Elevata la presenza di imprese fondate da under-35 (il 17,4% del totale), mentre risultano sottorappresentate le imprese femminili: 12,9%, contro un 21,2% registrato nel complesso delle società di capitali.

**Fatturato:** le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione medio di poco superiore a 182,6 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio costante cui è soggetta questa popolazione: per definizione, le imprese "best-performer", più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo status di startup innovativa.

**Investimenti e redditività:** come fisiologico, le startup innovative mostrano un'incidenza più elevata della media di società in perdita (oltre il 52,2% contro il 31,7% complessivo). Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività (ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative presentano un tasso di immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – di circa 7 volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili.

# I dati sull'andamento delle start up al 31 dicembre 2019 (a)



**TABELLA 4: DISTRIBUZIONE REGIONALE  
PER NUMERO DECRESCENTE DI STARTUP  
INNOVATIVE AL 31 DICEMBRE 2019**

Regione	n° imprese	% del totale
Lombardia	2.927	26,9%
Lazio	1.229	11,3%
Emilia-Romagna	931	8,5%
Campania	899	8,3%
Veneto	892	8,2%
Piemonte	613	5,6%
Sicilia	514	4,7%
Puglia	431	4,0%
Toscana	424	3,9%
Marche	344	3,2%
Trentino-Alto Adige	266	2,4%
Calabria	265	2,4%
Friuli-Venezia Giulia	231	2,1%
Abruzzo	215	2,0%
Liguria	190	1,7%
Umbria	187	1,7%
Sardegna	129	1,2%
Basilicata	104	1,0%
Molise	80	0,7%
Valle d'Aosta	22	0,2%
<b>TOTALE</b>	<b>10.893</b>	<b>100%</b>



# Distribuzione geografica delle start up al 31/12/2019 (b).



**TABELLA 5: DISTRIBUZIONE PROVINCIALE PER NUMERO DI STARTUP INNOVATIVE AL 31 DICEMBRE 2019 – TOP 20 PROVINCE**

Provincia	n° imprese	% del totale
Milano	2.072	19,0%
Roma	1.112	10,2%
Napoli	425	3,9%
Torino	380	3,5%
Bologna	313	2,9%
Padova	246	2,3%
Bergamo	207	1,9%
Bari	204	1,9%
Verona	194	1,8%
Salerno	193	1,8%
Brescia	183	1,7%
Padova	181	1,7%
Trento	174	1,6%
Genova	163	1,5%
Treviso	156	1,4%
Firenze	153	1,4%
Catania	151	1,4%
Caserta	150	1,4%
Perugia	144	1,3%
Modena	142	1,3%

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

**TABELLA 6: INCIDENZA PER REGIONE DEL NUMERO DI NUOVE STARTUP INNOVATIVE COSTITUITE RISPETTO ALLE NUOVE SOCIETÀ DI CAPITALI CON MENO DI CINQUE ANNI E MENO DI CINQUE MILIONI DI FATTURATO**

Regione	Incidenza
Trentino-Alto Adige	5,3%
Valle d'Aosta	5,1%
Friuli-Venezia Giulia	4,9%
Lombardia	4,3%
Umbria	3,8%
Molise	3,8%
Marche	3,7%
Emilia-Romagna	3,6%
Piemonte	3,4%
Veneto	3,2%
Basilicata	3,2%
Calabria	2,8%
Liguria	2,8%
Lazio	2,4%
Abruzzo	2,4%
Campania	2,2%
Sicilia	2,2%
Toscana	1,9%
Puglia	1,8%
Sardegna	1,6%

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Tutte le altre maggiori province presentano dati molto lontani rispetto alle precedenti: nella top-5 figurano, in ordine, Napoli (425 startup innovative, 3,9% nazionale), Torino (380 startup innovative, 3,5% nazionale) e Bologna (313 startup innovative, 2,9% nazionale). La top-10 è completata da Padova, Bergamo, Bari, Verona e Salerno (**TABELLA 5**).

E' interessante infine notare come le startup innovative rappresentino ormai una quota non trascurabile delle imprese avviate in Italia negli ultimi 5 anni. Osservando l'incidenza regionale del numero di nuove startup innovative costituite (**TABELLA 6**), il Trentino-Alto Adige è la regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle nuove società di capitali: il 5,3% è una startup innovativa. Seguono la Valle d'Aosta (5,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (poco meno del 5%).

# I dati sull'andamento delle start up al 1° aprile 2021 (1/2)



4

## Distribuzione e densità regionale - Classifica delle regioni

Classifica	Regione	N. startup innovative 1° trim 2021	% rapporto startup innovative sul totale nazionale	% rapporto startup innovative sul totale nuove società di capitali della regione
1	LOMBARDIA	3375	26,87	4,74
2	LAZIO	1443	11,49	2,70
3	CAMPANIA	1115	8,88	2,56
4	VENETO	1034	8,23	3,71
5	EMILIA-ROMAGNA	985	7,84	3,77
6	PIEMONTE	699	5,56	3,77
7	SICILIA	583	4,64	2,43
8	TOSCANA	558	4,44	2,47
9	PUGLIA	557	4,43	2,37
10	MARCHE	365	2,91	4,08
11	TRENTINO-ALTO ADIGE	302	2,40	5,66
12	FRIULI-VENEZIA GIULIA	256	2,04	5,39
13	CALABRIA	250	1,99	2,69
14	ABRUZZO	232	1,85	2,62
15	LIGURIA	216	1,72	3,12
16	UMBRIA	201	1,60	4,06
17	SARDEGNA	170	1,35	2,08
18	BASILICATA	124	0,99	4,04
19	MOLISE	77	0,61	3,75
20	VALLE D'AOSTA	19	0,15	4,17

### Note:

Sono considerate **"nuove società di capitali"** quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5.000.000 euro ed in stato attivo


# I dati sull'andamento delle start up al 1° aprile 2021 (2/2).



5A

## Distribuzione provinciale - Classifica prime 20 province

Classifica	Provincia	N. startup innovative 1° trim 2021	% rapporto startup innovative sul totale nazionale startup innovative
1	MILANO	2363	18,81
2	ROMA	1286	10,24
3	NAPOLI	565	4,50
4	TORINO	453	3,61
5	BOLOGNA	325	2,59
6	PADOVA	313	2,49
7	BARI	290	2,31
8	BERGAMO	262	2,09
9	BRESCIA	245	1,95
10	SALERNO	235	1,87
11	VERONA	211	1,68
12	TRENTO	195	1,55
13	PALERMO	182	1,45
14	FIRENZE	178	1,42
15	GENOVA	177	1,41
16	CASERTA	175	1,39
17	CATANIA	174	1,39
18	TREVISO	159	1,27
19	PERUGIA	158	1,26
20	MODENA	149	1,19



# Ambito di attività delle start-up iscritte al 01/04/2021.



Camera di Commercio  
Genova



## Distribuzione per settore economico

COMPARTO	Dettaglio principali DIVISIONI	N. startup innovative 1° trim2021	% rapporto startup innovative del comparto sul totale del territorio	% rapporto startup innovative sul totale nuove società di capitali del comparto
Agricoltura e attività connesse	TOTALE	94	0,75	1,28
Attività manifatturiere, energia, minerarie	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	329	2,62	40,12
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	389	3,10	17,05
	C 32 Altre industrie manifatturiere	203	1,62	14,47
	TOTALE	2138	17,02	5,90
Costruzioni	TOTALE	123	0,98	0,21
Commercio	TOTALE	372	2,96	0,46
Turismo	TOTALE	73	0,58	0,18
Trasporti e Spedizioni	TOTALE	27	0,21	0,21
Assicurazioni e Credito	TOTALE	32	0,25	0,34
Servizi alle imprese	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	4638	36,92	42,03
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1128	8,98	15,81
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1781	14,18	68,98
	TOTALE	9377	74,65	9,13
Altri settori	TOTALE	291	2,32	1,10
Non Classificate	TOTALE	34	0,27	5,20
Totale complessivo	TOTALE	12561	100,00	3,36

**Note:** Sono considerate "nuove società di capitali" quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5.000.000 euro ed in stato attivo

# Distribuzione per tipologia di impresa al 01/04/2021.



3

## Distribuzione per tipologia Impresa

1° trim 2021		A prevalenza femminile	A prevalenza giovanile	A prevalenza estera	Con presenza femminile	Con presenza giovanile	Con presenza straniera
Valori assoluti	startup innovative	1.623	2.185	451	5.350	5.035	1.777
	nuove società di capitali	79.415	54.063	35.067	170.990	116.825	57.410

Valori in percentuale	startup innovative sul totale startup innovative	12,92	17,40	3,59	42,59	40,08	14,15
	nuove società di capitali sul totale nuove società di capitali	21,24	14,46	9,38	45,74	31,25	15,36

**Note:** Sono considerate **"nuove società di capitali"** quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5.000.000 euro ed in stato attivo

Sono considerate **"a prevalenza femminile"**, le sole società la cui partecipazione di donne, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; con **"presenza femminile"** le società in cui almeno una donna detiene una carica amministrativa o possiede una quota della società.

Sono considerate **"a prevalenza giovanile"**, le società la cui partecipazione di persone di età non superiore ai 35 anni, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; con **"presenza giovanile"** le società in cui almeno una persona di età non superiore ai 35 anni detiene una carica amministrativa o possiede una quota della società.

Sono considerate **"a prevalenza estera"**, le società la cui partecipazione di persone nate all'estero, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; con **"presenza estera"** le società in cui almeno una persona straniera detiene una carica amministrativa o possiede una quota della società.



# Tasso di sopravvivenza delle start up al 31/12/2019.



Prendendo in considerazione tutto il periodo della policy sulle startup innovative (dal 2012) e analizzando il **tasso di sopravvivenza delle startup innovative**<sup>12</sup> a fine 2019 1.498 imprese in precedenza registrate come startup innovative risultavano aver cessato l'attività. Esse rappresentano il 9% di tutte le società transitate per la sezione speciale del registro delle imprese a partire dalla sua istituzione (primi mesi del 2013).

Il tasso di sopravvivenza delle startup innovative è dunque molto elevato. Meno del 5% delle startup costituite nel 2017 risulta aver cessato l'attività a due anni di distanza. Il tasso di mortalità cresce al 15% circa per le startup costituite da almeno cinque anni, fino a superare il 20% per le aziende con almeno sette anni di attività alle spalle. Ne consegue che oltre l'80% delle aziende innovative costituite prima del 2013, che hanno perso lo status di startup innovativa per raggiunti limiti d'età almeno due anni or sono, risulta ancora in stato di attività.

La **TABELLA 2** presenta il tasso di sopravvivenza rilevato in ciascun anno a partire dal 2013, disaggregato per anno di costituzione dell'impresa, per le 16.583 imprese che hanno detenuto lo status di startup innovativa per almeno una settimana.

**TABELLA 2: TASSO DI SOPRAVVIVENZA DELLE STARTUP INNOVATIVE**

Anno di costituzione	Sopravvivenza						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2011 e precedenti	100,0%	98,9%	96,7%	92,5%	88,3%	83,6%	79,7%
2012	99,8%	98,0%	95,3%	92,1%	87,1%	81,9%	77,5%
2013	100,0%	98,1%	95,3%	91,3%	87,1%	82,1%	78,1%
2014		99,8%	98,4%	95,6%	92,5%	88,4%	84,4%
2015			99,5%	97,6%	94,1%	89,5%	85,8%
2016				99,9%	98,3%	95,2%	91,9%
2017					99,8%	98,0%	95,4%
2018						99,8%	98,8%
2019							99,8%

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

La tabella indica la percentuale di startup costituite nell'anno indicato in riga che risultavano **non cessate al termine** dell'anno indicato in colonna.



Grazie per la cortese attenzione